

Modifiche e integrazioni delle condizioni contrattuali ed. 05/2009 polizza Motociclo

A far data dal 27/02/2010, il testo delle clausole 9 “Durata” della Nota Informativa e 3.9 “Durata” delle Condizioni Generali di Assicurazione è sostituito dal seguente testo.

Durata - Il Contratto è della durata di un anno, non prevede il tacito rinnovo e cessa automaticamente alle ore 24.00 della data di scadenza indicata in polizza.

A far data dal 27/02/2010 le Condizioni Generali di assicurazioni sono integrate con la seguente clausola.

3.20 Sospensione del Contratto (valida solo per contratti denominati Moto Free)

È possibile usufruire di dodici mesi di sospensione cumulabili per contratto. Al termine del dodicesimo mese di sospensione il contratto scade. Il premio pagato e non goduto sarà rimborsato, secondo le norme di Legge, su richiesta del Contraente solo nel caso in cui sia verificata, entro il periodo di sospensione, la perdita di possesso del motociclo.

3.20.1 Come sospendere il contratto

Il contraente può sospendere il contratto online accedendo alla propria area personale del sito internet oppure chiamando il servizio clienti.

La sospensione del contratto avrà decorrenza dalle ore 24:00 del giorno richiesto mediante procedura online. Per la richiesta effettuata mediante servizio clienti, la sospensione avrà decorrenza dalle 24:00 della data indicata nel modulo di sospensione, purché trasmesso dal Contraente via fax/email entro tale data. Qualora il contraente dovesse procedere all'invio in una data successiva a quella indicata nel modulo stesso, la sospensione avrà decorrenza dalle ore 24:00 del giorno d'invio.

Genialloyd confermerà al Contraente l'attivazione della sospensione mediante email e/o messaggio sms. Ricevuta la conferma il contraente dovrà distruggere il certificato e contrassegno di assicurazione. In caso contrario Genialloyd agirà in rivalsa nei confronti del Contraente per quanto fosse tenuta a pagare a favore di terzi danneggiati in caso di sinistro.

3.20.2 Come riattivare il contratto

Il contratto può essere riattivato mediante procedura online oppure tramite il Servizio Clienti. Se il contratto è rimasto sospeso per almeno trenta giorni, la scadenza della polizza riattivata sarà prorogata per un periodo pari alla durata della sospensione. In caso contrario il contratto sarà riattivato mantenendo ferma la scadenza originaria della polizza.

Genialloyd invia al Contraente la copertura provvisoria e il nuovo Certificato e Contrassegno di assicurazione.

La riattivazione del contratto può essere richiesta anche per un motociclo diverso comunque intestato al medesimo proprietario. In questo caso si procederà, ferme le suddette regole, alla sostituzione di polizza e alla relativa regolazione del premio.

A far data dal 27/02/2010 le Condizioni particolari della garanzia RCA sono integrate con la seguente clausola.

5.3 Bonus protetto (Valida solo se richiamata in polizza)

La condizione particolare “Bonus Protetto” consente di annullare l'evoluzione in malus della classe di merito Genialloyd conseguente al pagamento di un sinistro con responsabilità principale o per cumulo di responsabilità, avvenuto nel periodo di validità del contratto con la clausola Bonus protetto attiva.

Al momento del rinnovo, in assenza di altri sinistri che danno luogo all'applicazione del malus, il nuovo Contratto sarà assegnato alla medesima classe di merito del Contratto in scadenza. Diversamente la presenza di sinistri, successivi al primo, che danno luogo all'applicazione del Malus, determina l'assegnazione del contratto alla classe di merito stabilita dalle regole evolutive indicate nell'appendice A1 tabella D - Evoluzione classi Genialloyd.

La classe di merito CU del Contratto sarà determinata con le regole evolutive di Legge indicate nell'appendice A1 tabella E - Evoluzione classi CU.

A far data dal 27/02/2010 la clausola 7.2 “Eventi assicurati” della Sezione Danni diretti è integrata con le seguenti garanzie.

Estensione Furto e Incendio (garanzia valida solo se richiamata in polizza)

Le coperture Furto e Incendio si intendono operanti anche nel periodo di sospensione del contratto a condizione che il veicolo assicurato sia custodito in luogo chiuso.

Danni all'abbigliamento per collisione (garanzia valida solo se richiamata in polizza)

Genialloyd indennizza l'assicurato, in caso di collisione della moto assicurata con un altro veicolo, per i danni subiti al casco e/o all'abbigliamento indossati dal guidatore al momento dell'incidente. L'indennizzo sarà liquidato ai sensi dell'art. 1908 c.c., in altre parole tenendo conto del valore delle cose al momento del sinistro, al netto dello scoperto indicato in polizza e fino a un massimo di 1.000,00 € per evento.





Condizioni contrattuali polizza motociclo



Servizio Assistenza Clienti

800.99.88.55 Numero Verde

02.2805.2806 Numero Urbano

Servizio Sinistri

800.99.33.55 Numero Verde

Servizio Assistenza Stradale

800.801.802 Numero Verde

Indice del fascicolo

NOTA INFORMATIVA.....	1
1. INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	5
2. IL CONTRATTO - DEFINIZIONI.....	6
3. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	7
4. GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO	10
5. CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA GARANZIA R.C.A.	11
6. SEZIONE ASSISTENZA STRADALE.....	12
7. SEZIONE DANNI DIRETTI AL MOTOCICLO	15
8. RIPARAZIONE DEL VEICOLO E CRITERI DI LIQUIDAZIONE	20
9. GARANZIA INFORTUNIO DEL GUIDATORE.....	21
10. GARANZIA TUTELA LEGALE.....	22
11. IL SINISTRO – OBBLIGHI E MODALITÀ DI DENUNCIA.....	24
12. IL SINISTRO - MODALITÀ DI RICHIESTA DEL RISARCIMENTO	24
APPENDICE A.1 CLAUSOLA BONUS MALUS	27
APPENDICE A.3 LETTERA TIPO PER LA RICHIESTA DI RISARCIMENTO.....	30

Nota informativa (redatta ai sensi delle disposizioni di Legge vigenti)

Il presente documento ha solo valore informativo e non già contrattuale. Fornisce le informazioni preliminari alla conclusione del Contratto.

1. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ

Genialloyd S.p.A è iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00007 ed ha sede legale in Italia, Viale Monza 2 - 20127 - Milano. Genialloyd è una società appartenente al gruppo Assicurativo Allianz, iscritto all'Albo gruppi assicurativi n. 018. È soggetta alla direzione ed al coordinamento di Allianz S.p.A..

2. GESTIONE SINISTRI

Le richieste di risarcimento da parte degli aventi diritto devono essere indirizzate a Genialloyd viale Monza 2 - 20127 Milano - Numero Verde Servizio Sinistri 800/99.33.55 numero Urbano Servizio Sinistri 02/2805.2808 - Fax n° 02/2804.0715.

3. RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Genialloyd Ufficio Reclami all'attenzione della Direzione Generale, viale Monza 2 - 20127 Milano, fax 02/2835.2835. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre che la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Informazioni relative al Contratto

1. LEGISLAZIONE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il Contratto è regolato dalla Legge italiana e il Foro competente è quello del luogo di residenza del Contraente.

2. OGGETTO DEL CONTRATTO PER QUANTO RIGUARDA LA GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE

La Società assicura i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'Assicurazione e si impegna a corrispondere, entro i limiti convenuti in polizza, le somme dovute a titolo di risarcimento per i danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del motociclo assicurato.

3. SOGGETTI ESCLUSI DALLA GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE

Ai sensi dell'art. 129 del Codice delle Assicurazioni private il soggetto sempre escluso dalla garanzia è il guidatore del veicolo responsabile del sinistro. Inoltre relativamente ai soli danni alle cose sono esclusi: il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario del Contratto di leasing, nonché i soggetti indicati ai punti b - c del secondo comma del suddetto articolo tra i quali anche il convivente more uxorio.

4. CLAUSOLE DI ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE

La garanzia non è operante nei seguenti casi: conducente non abilitato alla guida in base alle disposizioni vigenti; danni subiti dai terzi tra-

sportati per trasporto effettuato in deroga alle disposizioni vigenti o a quelle della carta di circolazione; conducente in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o allucinogene; danni causati a terzi dal veicolo mentre partecipa a gare o competizioni sportive, prove ufficiali e allenamenti; veicolo adibito a scuola guida con alla guida l'allievo, se al suo fianco non si trovi una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore in base alla Legge vigente; veicolo con targa di prova, se la circolazione avviene in deroga alle disposizioni di Legge che disciplinano l'utilizzo; veicolo dato a noleggio con conducente senza la prescritta licenza oppure se guidato da un soggetto diverso dal proprietario o da un suo dipendente. Le condizioni Guidatori Abilitati ed Estensione Guida Esperta comportano nel caso di sinistri causati da soggetti non autorizzati alla guida una rivalsa fino a 2.500,00 €.

5. MODALITÀ DI STIPULA

Il Contraente deve controllare la correttezza dei dati del preventivo con i documenti in suo possesso e quindi inviare via fax (entro la data di decorrenza) la ricevuta di pagamento e, se richiesto, il libretto o il foglio provvisorio di circolazione, l'attestato di rischio o l'appendice di cessione o eventuale altra documentazione.

Gli errori rilevati devono essere comunicati prima di effettuare il pagamento. Genialloyd, verificata la documentazione emetterà la polizza con la decorrenza indicata nel preventivo; eventuali modifiche della data di decorrenza potrebbero comportare variazioni del premio.

Mancata emissione della polizza e ricalcolo del premio - La polizza non sarà emessa se il Contraente non provvede ad inviare tutti i documenti richiesti. La segnalazione di eventuali errori nel preventivo oppure il riscontro sui documenti inviati di dati diversi da quelli indicati nel preventivo o nelle banche dati istituzionali comportano la formulazione di un nuovo preventivo che sarà inviato al Contraente. Il Contraente potrà aderire alla nuova proposta pagando il premio o l'integrazione richiesta, oppure rinunciare e chiedere il rimborso di quanto eventualmente già pagato. Genialloyd si riserva in ogni caso di effettuare, a proprie spese, accertamenti diretti sul motociclo.

6. OPERATIVITÀ DELLE GARANZIE

Una volta emessa la polizza, le garanzie saranno operanti dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza quale data di decorrenza, a condizione che il premio sia stato pagato; altrimenti saranno operanti dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio o qualora richiesta, dell'eventuale integrazione di premio.

7. CONCLUSIONE

Il Contratto si conclude nel momento in cui il Contraente riceve la polizza, il certificato di assicurazione, il contrassegno e la carta verde oppure, ove richiesto, dal momento in cui riceve la quietanza di pagamento. Per tutto quanto concerne i rapporti contrattuali, si farà riferimento all'indirizzo di residenza dichiarato dal Contraente.

8. DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il Contraente, entro 14 giorni dal ricevimento del Contratto, a condizione che in questo periodo non sia avvenuto alcun sinistro, ha diritto di recedere e di ricevere in restituzione il premio pagato, al netto dei costi sostenuti da Genialloyd, dell'imposta e di altri oneri che per Legge restano a carico del Contraente.

9. DURATA

Contratto annuale - Il Contratto è della durata di un anno, non prevede il tacito rinnovo e cessa automaticamente alle ore 24.00 della data di scadenza indicata in polizza. Genialloyd tuttavia manterrà operanti le garanzie prestate fino alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del Contratto, a condizione che non si sia verificato il furto del motociclo e che il Contraente provveda entro il suddetto termine al pagamento del premio della nuova proposta di polizza predisposta da Genialloyd.

Contratto semestrale - Il Contratto è della durata di sei mesi, non prevede il tacito rinnovo e cessa automaticamente alle ore 24.00 della data di scadenza indicata in polizza.

10. DIRITTI DI SOSTITUZIONE

Per ogni variazione che comporti la sostituzione della polizza, è previsto il pagamento di € 7,00,

comprensivi di imposta e SSN, quali diritti di sostituzione.

11. ATTESTAZIONE DI RISCHIO

Entro trenta giorni dalla scadenza annuale del Contratto Genialloyd invia l'attestazione sullo stato del rischio al Contraente o, se persona diversa, al proprietario (ovvero all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato dominio, al locatario in caso di leasing). Ai sensi dell'articolo 134 comma 1 bis del Codice delle Assicurazioni private, il Contraente, in corso di validità del Contratto, può richiedere l'attestazione dello stato di rischio riferito all'ultimo periodo di osservazione concluso. In tal caso Genialloyd invia l'attestato al Contraente entro 15 giorni dalla data della richiesta. Genialloyd invia nei termini di cui sopra l'attestazione sullo stato del rischio anche nel caso di Contratto interrotto per vendita, demolizione, furto, esportazione definitiva all'estero, cessazione definitiva dalla circolazione e consegna in conto vendita, purché il periodo di osservazione del Contratto stesso sia concluso.

12. RIMBORSO DEL SINISTRO PER EVITARE L'APPLICAZIONE DEL MALUS

Genialloyd in occasione della scadenza annuale del Contratto comunicherà al Contraente la presenza di eventuali sinistri che hanno determinato l'applicazione del malus. Il Contraente ha la facoltà di evitare l'applicazione del malus, la maggiorazione del premio, nonché la menzione del sinistro sull'attestato di rischio, rimborsando l'importo pagato secondo le seguenti modalità:

- per i sinistri liquidati in regime di risarcimento diretto (artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni private) la procedura di rimborso (ovvero la richiesta dell'importo da restituire e il relativo rimborso) deve essere effettuata tramite la CONSAP;
- per i sinistri liquidati in regime di risarcimento ordinario (art. 148 del Codice delle Assicurazioni private) il rimborso deve essere effettuato direttamente a Genialloyd.

13. POSSIBILITÀ DI MANTENERE LA CLASSE DI MERITO

Nel caso di vendita, demolizione, esportazione definitiva, cessazione definitiva dalla circolazione o consegna in conto vendita del motociclo assicurato, l'intestatario al P.R.A., oppure il coniuge in regime di comunione di beni, può chiedere che il Contratto sia reso valido per un altro motociclo di sua proprietà, conservando la classe di merito.

Nel caso di risoluzione del Contratto per furto/rapina totale, demolizione, definitiva esportazione all'estero, cessazione definitiva dalla circolazione, vendita, cessione in conto vendita del motociclo assicurato, avvenuta prima del completamento del periodo di osservazione del Contratto, il proprietario può beneficiare della classe di meri-

to della polizza per un nuovo motociclo di sua proprietà, entro cinque anni dalla data della risoluzione del Contratto.

In caso di acquisto di un nuovo motociclo il proprietario del motociclo assicurato ha diritto alla medesima classe di merito della polizza in corso, a condizione che il nuovo motociclo sia intestato a lui o ad un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare. La presente agevolazione vale esclusivamente qualora l'intestatario sia una persona fisica.

14. COMPORAMENTO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente deve farne denuncia a Genialloyd compilando l'apposito modulo di constatazione amichevole/denuncia di sinistro (Modulo Blu) e chiamando il Servizio Sinistri al numero verde 800/99.33.55. La suddetta denuncia deve essere presentata entro tre giorni dalla data del sinistro o da quando l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti relativi al sinistro.

15. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RISARCIMENTO DEL DANNO DA CIRCOLAZIONE

Per i sinistri avvenuti a partire dal 1/2/2007, qualora sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista dall'art. 149 Codice delle Assicurazioni private, l'Assicurato potrà ottenere il risarcimento del danno direttamente da Genialloyd. Qualora non vi siano le condizioni per applicare il risarcimento diretto, l'Assicurato dovrà richiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente alla compagnia assicuratrice del veicolo del responsabile del sinistro, attraverso la procedura "ordinaria" (art. 148 del Codice delle Assicurazioni private). I danni subiti dai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato saranno risarciti direttamente da Genialloyd, secondo quanto previsto dall'art. 141 del Codice delle Assicurazioni private.

16. TERMINE DI PRESCRIZIONE

I diritti derivanti dal Contratto, eccezion fatta per il diritto al pagamento del premio, che si prescrive in un anno, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

1. Informativa in materia di protezione dei dati personali

Nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi Diritti (Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs. n. 196/2003). La nostra Azienda detiene alcuni dati che La riguardano.

1.1 TITOLARE E RESPONSABILE/I DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è Genialloyd S.p.A. con sede in Milano, Viale Monza 2, di seguito Società. In considerazione della complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, Le precisiamo che quali responsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute.

L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato. Potrà conoscere agevolmente e gratuitamente la lista dei Responsabili in essere nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati facendo una specifica richiesta a Genialloyd S.p.A. - Servizio Privacy - V.le Monza 2, 20127 Milano o all'indirizzo e-mail privacy@genialloyd.it.

1.2 FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali raccolti presso l'interessato o presso terzi è svolto:

a) per finalità attinenti l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa (la finalità assicurativa richiede, come indicato nella raccomandazione del Consiglio d'Europa REC che i dati siano trattati, tra l'altro, anche per la prevenzione e/o l'individuazione e il perseguimento delle frodi assicurative), cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge, nonché per l'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie o impartiti da Autorità di vigilanza e controllo. Queste attività possono essere svolte anche da soggetti operanti in Italia e all'estero che collaborano con la Società e a cui pertanto la Società comunica i dati, o da soggetti cui la Società è tenuta a comunicare i dati (soggetti tutti costituenti la cosiddetta "catena assicurativa" indicati al punto 1.5 comma1), limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra l'interessato e la Società. Il consenso richiesto concerne pertanto anche il trattamento svolto da tali soggetti. Il trattamento per le menzionate finalità verrà effettuato solo con modalità e procedure strettamente necessarie;

b) per finalità commerciali e di marketing, quali quelle di informazione e promozione di prodotti e servizi, di rilevazione della qualità dei servizi prestati, di ricerche di mercato etc.. Queste attività possono essere svolte dalla Società e dai soggetti di cui al punto 1.5 comma 2. Il consenso richiesto concerne pertanto anche il trattamento svolto da tali soggetti. Per le menzionate finalità non verranno utilizzati dati sensibili.

1.3 MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento è svolto con l'ausilio di strumenti manuali ed elettronici.

1.4 CONFERIMENTO DEI DATI

Ferma restando l'autonomia dell'interessato si fa presente quanto segue:

- per le finalità di cui al punto 1.2 lett. a) il conferimento dei dati è necessario in quanto strettamente funzionale all'esecuzione dei rapporti contrattuali che, senza i dati, non potrebbero, in tutto o in parte, essere eseguiti;
- per le finalità di cui al punto 1.2 lett. b) il conferimento dei dati è facoltativo ed il rifiuto di conferirli non comporta alcuna conseguenza sullo svolgimento dei rapporti contrattuali, precludendo soltanto la possibilità di svolgere le suddette attività commerciali e di marketing.

1.5 COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Per le finalità di cui al punto 1.2 lett. a) e per quanto strettamente necessario in relazione al tipo di polizza, i dati personali dell'interessato possono essere comunicati per essere sottoposti a trattamenti correlati, aventi le medesime finalità e limitatamente a quanto di stretta competenza a:

- coassicuratori (indicati nella polizza) e riassicuratori;
- soggetti facenti parte della catena distributiva della Società;
- consulenti tecnici e altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società;
- Enti associativi (ANIA - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) e organismi consortili propri del settore assicurativo;
- Pubbliche Amministrazioni ed Enti nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria per Legge, regolamento o normativa comunitaria;
- Società di revisione e di certificazione (indicata negli atti di bilancio);
- Società di Allianz S.p.A., per essere sottoposti a trattamenti con finalità correlate a quelle per le quali i dati sono stati raccolti dalla Società;
- Società che forniscono servizi informatici e telematici o che svolgono specifiche operazioni quali

la protocollazione o l'invio della corrispondenza, la liquidazione dei sinistri, l'archiviazione dei dati etc.;

- legali, periti, medici, centrali di assistenza, ISVAP, banche, carte di credito, Società di controllo frodi.

Per la finalità di cui al punto 1.2 lett. b), i dati personali possono essere comunicati a:

- Società di Allianz S.p.A. (controllanti, controllate e collegate anche indirettamente ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge);
- Società terze specializzate nella rilevazione della qualità dei servizi che, per conto di Genialloyd, potranno effettuare ricerche di mercato e informazione e promozione commerciale;
- soggetti facenti parte della catena distributiva di Allianz S.p.A.

Nel solo caso in cui l'adesione alle offerte di Genialloyd avvenga tramite iniziativa di un partner commerciale il consenso al trattamento dei dati personali si intende esteso al partner stesso.

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

1.6 TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I dati personali possono essere trasferiti, per le

finalità di cui al punto 1.2 lett. a), sia verso Paesi dell'Unione Europea sia verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea, alle medesime categorie di soggetti indicati al punto 1.5.

1.7 DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento. Tali diritti sono previsti dagli artt. 7,8,9,10 del Codice in materia di protezione dei dati personali. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di Legge. Per l'opposizione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei confronti del materiale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo. Per l'esercizio dei suoi diritti può rivolgersi a Genialloyd S.p.A. - Servizio Privacy - V.le Monza 2, 20127 Milano o all'indirizzo e-mail privacy@genialloyd.it, il cui responsabile pro tempore è anche responsabile del trattamento.

2. Il Contratto - definizioni

ACCESSORI DI SERIE: installazione stabilmente fissata al motociclo costituente normale dotazione di serie.

OPTIONAL: installazione stabilmente fissata al motociclo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino.

ALIENAZIONE: trasferimento ad altri della proprietà del motociclo.

ASSICURATO: per la garanzia di Responsabilità Civile verso terzi si intende l'intestatario al PRA e il guidatore del motociclo assicurato; per tutte le altre garanzie, tranne Assistenza, il soggetto nel cui interesse è stipulato il Contratto. Per la garanzia Assistenza, il conducente e le persone autorizzate all'uso del motociclo, nonché quando previsto, le persone trasportate a bordo del motociclo.

CENTRALE OPERATIVA DEL SERVIZIO ASSISTENZA: è la struttura di Mondial Service Italia S.r.l. in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno. La Centrale Operativa organizza ed eroga, per conto di Genialloyd, le prestazioni della garanzia Assistenza.

CLASSE CU (EX CIP): classe di "Conversione Universale" (art. 134 del Codice delle Assicurazioni private e regolamento Isvap n. 4/2006), che prevede regole di assegnazione ed evoluzione comuni per tutte le compagnie che consentono di rappresentare la storicità del rischio del veicolo assicurato.

CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE: Il D.Lgs. del 7 settembre 2005 n° 209.

CONTRAENTE: Persona (fisica o giuridica) che stipula il Contratto di assicurazione.

DOCUMENTI DI ASSICURAZIONE: certificato di assicurazione, contrassegno, carta verde, polizza e condizioni contrattuali.

FRANCHIGIA PER GARANZIA INFORTUNIO DEL CONDUCENTE: percentuale pattuita contrattualmente che viene detratta dal punteggio di invalidità permanentemente accertata in sede medico legale, al momento del calcolo dell'indennizzo dovuto a seguito di infortunio.

GIUSTIZIA (SPESE DI): costi vivi del processo liquidati dal giudice al termine del procedimento.

GUIDATORE ABITUALE: la persona fisica che il Contraente indica nella polizza come abituale guidatore del motociclo.

GUASTO: il danno subito dal motociclo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti tali da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.

INDENNIZZO: somma dovuta all'Assicurato o al beneficiario per sinistri diversi dalla RCA.

INFORTUNIO: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili che abbiano per conseguenza la morte o l'invalidità permanente.

INVALIDITÀ PERMANENTE: perdita a seguito di infortunio, in misura parziale o totale, della capacità generica dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

LEGGE: il D.Lgs. del 7 settembre 2005 n°209 (Codice delle Assicurazioni private), il regolamento di esecuzione e le successive modificazioni, il Codice della Strada ed il Codice Civile.

MASSIMALE (O CAPITALE ASSICURATO): somma sino a concorrenza della quale Genialloyd presta l'assicurazione.

MOTOCICLO DI NUOVA IMMATRICOLAZIONE AI FINI DELLA CLAUSOLA BONUS MALUS: un motociclo si intende di "nuova immatricolazione" quando non siano trascorsi più di 90 giorni tra la data di immatricolazione o di avvenuta voltura al PRA e il giorno di decorrenza richiesto.

POLIZZA: l'insieme dei documenti che provano e costituiscono il Contratto di assicurazione.

PREMIO: Somma dovuta dal Contraente a Genialloyd, in sostanza il prezzo dell'assicurazione.

PROPRIETARIO: colui che risulta quale intestatario al PRA del motociclo sulla carta di circolazione. Qualora più soggetti risultassero intestatari del mezzo, Genialloyd indicherà per esteso nel Contratto solo colui che concorre a determinare il premio maggiore.

RESPONSABILITÀ PRINCIPALE: nel caso di sinistro tra due veicoli la Responsabilità Principale si determina quando la percentuale di responsabilità attribuita all'Assicurato supera la soglia del 50%. Nel caso di sinistro tra più di due veicoli la Responsabilità Principale si determina quando la percentuale di responsabilità attribuita all'Assicurato supera la soglia della percentuale pro quota, attribuibile a ciascun conducente coinvolto nel sinistro. Ad esempio: per un sinistro con tre veicoli coinvolti,

la responsabilità pro quota è pari al 33% (100%/3). In questo caso la responsabilità attribuita all'Assicurato è da considerarsi principale, quando supera la soglia del 33%.

RESPONSABILITÀ PARITARIA: la Responsabilità Paritaria si determina quando il grado di responsabilità attribuita all'Assicurato è pari alla ripartizione pro quota della responsabilità totale rispetto al numero dei conducenti coinvolti nel sinistro. Ad esempio: sinistro con due veicoli la Responsabilità Paritaria è uguale al 50% (100%/2) - sinistro con tre veicoli coinvolti la Responsabilità Paritaria è uguale al 33% (100%/3) ecc..

RISARCIMENTO: somma corrisposta da Genialloyd al terzo danneggiato in caso di sinistro di Responsabilità Civile.

RIVALSA: azione esercitata da Genialloyd nei confronti dell'Assicurato in presenza delle situazioni disciplinate in polizza per recuperare le somme eventualmente pagate a terzi danneggiati.

SCOPERTO E MINIMO: per scoperto si intende un importo, calcolato in percentuale sull'ammontare del danno indennizzabile, che rimane a carico dell'Assicurato. Qualora il suddetto importo risultasse inferiore al minimo indicato in polizza, sarà quest'ultimo a restare a carico dell'Assicurato.

SINISTRO: evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

SOCIETÀ: Genialloyd S.p.A. di Assicurazioni.

SURROGAZIONE (DIRITTO DI): la Compagnia che ha pagato l'indennizzo esercita i diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili del danno nel limite di quanto pagato.

3. Condizioni Generali di assicurazione (valide per tutte le garanzie)

3.1 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto è concluso nel momento in cui il Contraente riceve i documenti di assicurazione, oppure dal momento in cui riceve la quietanza di pagamento, se richiesta.

3.2 OPERATIVITÀ DELLE GARANZIE

Le garanzie del Contratto saranno operanti dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza quale data di decorrenza, a condizione che il premio sia stato pagato; altrimenti saranno operanti dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

3.3 DIRITTI DI SOSTITUZIONE

Per ogni variazione che comporti la sostituzione della polizza è previsto il pagamento di euro 7,00, comprensivi di imposta e SSN, quali diritti di sostituzione.

3.4 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Con-

traente o dell'Assicurato relative a fatti o dati che influiscono sulla valutazione del rischio, con particolare riferimento a quelli relativi a: l'Intestatario al PRA o Locatario del veicolo, le Formule di Guida scelte, i Dati del veicolo ed i suoi eventuali precedenti assicurativi, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt.1892, 1893, 1894 e 1898 del C.C.. Quanto sopra vale anche nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato, successivamente alla conclusione della polizza, omettano o dimentichino di comunicare a Genialloyd elementi che comportino una modifica ai suddetti dati o alle garanzie prestate.

3.5 DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il Contraente, entro 14 giorni dalla ricezione dei documenti di assicurazione, a condizione che in questo periodo non sia avvenuto alcun sinistro, può esercitare il diritto di ripensamento, dandone immediata comunicazione a Genialloyd mediante lettera raccomandata, allegando alla stessa i

documenti di assicurazione originali, ed ottenere la restituzione del premio corrisposto al netto dei costi sostenuti, dell'imposta e degli altri oneri che per Legge restano a carico del Contraente.

3.6 MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

Il Contraente ed il proprietario del veicolo, dopo avere verificato l'esattezza dei dati riportati in polizza, devono firmare la copia della polizza riservata alla Compagnia. La polizza firmata deve essere restituita a Genialloyd (Ufficio Gestione Portafoglio) entro 15 giorni dalla data di conclusione del Contratto. In caso di motociclo già assicurato presso una compagnia diversa da Genialloyd, alla polizza deve essere allegato l'attestato di rischio in originale.

3.7 MANCATA CONSEGNA DELL'ATTESTATO DI RISCHIO

Genialloyd provvederà a comunicare al Contraente l'importo di premio ad integrazione a suo carico a seguito della riclassificazione del Contratto nella classe di merito più elevata, qualora il Contraente, nonostante i solleciti, non abbia provveduto a consegnare l'attestato di rischio in originale. Il mancato pagamento dell'integrazione comporta, in caso di sinistro, l'azione di rivalsa per gli importi pagati a terzi.

3.8 RILASCIO DELL'ATTESTATO DI RISCHIO

Entro trenta giorni dalla scadenza annuale del Contratto Genialloyd invia l'attestazione sullo stato del rischio al Contraente o, se persona diversa, al proprietario (ovvero all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato dominio, al locatario in caso di leasing). Ai sensi dell'articolo 134 comma 1 bis del Codice delle Assicurazioni private, il Contraente, in corso di validità del Contratto, può richiedere l'attestazione dello stato di rischio riferito all'ultimo periodo di osservazione concluso. In tal caso Genialloyd invia l'attestato il Contraente entro 15 giorni dalla data della richiesta. Genialloyd invia nei termini di cui sopra l'attestazione sullo stato del rischio anche nel caso di Contratto interrotto per vendita, demolizione, furto, esportazione definitiva all'estero, cessazione definitiva dalla circolazione e consegna in conto vendita, purché il periodo di osservazione del Contratto stesso sia concluso.

3.9 DURATA DEL CONTRATTO Contratto annuale

Il Contratto è della durata di un anno, non prevede il tacito rinnovo e cessa automaticamente alle ore 24.00 della data di scadenza indicata in polizza. Genialloyd tuttavia manterrà operanti le garanzie prestate fino alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del Contratto, a condizione che non si sia verificato il Furto del motociclo e che il Contraente provveda, entro il suddetto termine, al pagamento del premio del nuovo preventivo di polizza predisposto da Genialloyd ai

sensi del seguente art. 3.10 "Proseguimento del rapporto assicurativo".

Contratto semestrale

Il Contratto è della durata di sei mesi, non prevede il tacito rinnovo e cessa automaticamente alle ore 24.00 della data di scadenza indicata in polizza.

3.10 PROSECUZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO

Entro 30 giorni dalla scadenza annuale, Genialloyd calcolerà un nuovo preventivo di polizza, sulla base della tariffa in vigore alla data di scadenza del Contratto in corso. Nel calcolare il nuovo premio, si terrà conto delle regole evolutive relative alla forma tariffaria del Contratto e del nuovo valore commerciale del motociclo assicurato rilevato dalla pubblicazione Dueruote. Una volta ricevuto il pagamento del nuovo premio, Genialloyd provvederà ad emettere la polizza ed il Contratto si intenderà concluso ai sensi del precedente art. 3.1 "Conclusione del Contratto".

3.11 TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL MOTOCICLO

A) CAMBIO MOTOCICLO CON SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO - Il proprietario del motociclo può chiedere che il Contratto sia reso valido per un altro motociclo di sua proprietà (o di proprietà del coniuge in regime di comunione dei beni), con conseguente conguaglio del premio e conservazione della classe di merito, a condizione che si sia verificata la perdita di possesso del motociclo assicurato, escluso in caso di furto/rapina. La garanzia di Responsabilità Civile e le eventuali altre garanzie della polizza saranno operanti dalla data di decorrenza indicata in polizza, se il Contraente ha pagato l'integrazione di premio eventualmente dovuta. Da tale momento cesserà automaticamente la copertura assicurativa del vecchio motociclo. Qualora il motociclo sostituito sia stato ceduto in conto vendita e resti invenduto, lo stesso potrà essere assicurato con una nuova polizza da assegnarsi alla classe di merito Genialloyd NI ed alla relativa classe CU 14.

B) Trasferimento del motociclo con cessione del Contratto - Nel caso che la vendita del motociclo comporti la cessione del Contratto, il Contraente ed il nuovo intestatario al PRA devono darne immediata comunicazione al Servizio Assistenza Clienti di Genialloyd, fornendo tutte le informazioni necessarie per la sostituzione di polizza in classe NI (CU14) ed il rilascio dell'appendice di cessione e dei nuovi documenti di assicurazione. Genialloyd invierà al Contraente i suddetti documenti, non appena quest'ultimo provvede al pagamento dell'integrazione di premio, se dovuta.

Per entrambi i casi previsti ai punti A e B il Contraente ha l'obbligo di distruggere i documenti di assicurazione relativi al vecchio motociclo. In caso contrario, Genialloyd agirà nei suoi confronti per

il recupero integrale degli importi pagati a terzi, quali risarcimenti dei sinistri causati dal suddetto motociclo.

3.12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER PERDITA DI POSSESSO DEL VEICOLO ASSICURATO (vendita/cessione in conto vendita - furto/rapina - demolizione - definitiva esportazione all'estero - cessazione definitiva dalla circolazione)

Il proprietario che non intendesse avvalersi di quanto previsto al precedente art. 3.11 "Trasferimento della proprietà del veicolo", può chiedere la risoluzione del Contratto e il rimborso del premio residuo.

Risoluzione del Contratto

Il Contratto si risolve dalla data indicata nel modulo di interruzione, che il Contraente dovrà inviare a Genialloyd via fax debitamente compilato e firmato. Genialloyd si riserva sempre la facoltà di verificare nelle Banche dati istituzionali le dichiarazioni sottoscritte dal Contraente nel modulo di interruzione.

Nel caso di risoluzione del Contratto per furto/rapina del veicolo assicurato, il proprietario deve trasmettere esclusivamente la denuncia rilasciata dall'Autorità: in quest'ultimo caso il Contratto sarà risolto dalle ore 24.00 del giorno successivo alla data di denuncia (art. 171 del Codice delle Assicurazioni private).

Rimborso del premio residuo

Il Contraente, per ottenere il rimborso del premio, deve restituire a Genialloyd mediante raccomandata A.R. - contestualmente o successivamente l'invio del modulo di interruzione - i documenti di assicurazione in originale. Genialloyd provvederà a rimborsare la parte di premio pagata e non goduta, calcolata dalla data di risoluzione del Contratto, al netto delle imposte e di altri oneri che per Legge restano a carico del Contraente.

In caso di Contratto risolto per furto/rapina Genialloyd procederà al rimborso del premio pagato e non goduto al ricevimento della denuncia; il calcolo del rimborso sarà effettuato al netto del premio della garanzia Furto ed Incendio, se presente sul Contratto.

Il proprietario del veicolo assicurato può chiedere, entro cinque anni dalla data di risoluzione del Contratto, di assicurare un altro motociclo di sua proprietà con la medesima classe di merito e la sinistrosità pregressa del Contratto risolto. Nel caso in cui il periodo di osservazione si sia concluso, Genialloyd rilascerà l'attestazione dello stato di rischio entro 15 giorni dalla data di risoluzione del Contratto. Nel caso di risoluzione del Contratto per cessione in conto vendita e furto/rapina del veicolo assicurato, qualora il proprietario rientri nuovamente in possesso del veicolo e si sia avvalso della classe di merito del Contratto per assicurare un altro motociclo di sua proprietà, potrà assicurare quello recuperato stipulando una nuova polizza, da

assegnarsi alla classe di merito Genialloyd NI e CU14.

3.13 SOSPENSIONE DEL CONTRATTO

Non è ammessa la sospensione del Contratto.

3.14 VALIDITÀ TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, di Andorra, del Principato di Monaco e della Svizzera. L'assicurazione vale altresì per gli Stati facenti parte del sistema della carta verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla carta verde, non siano barrate. Nei suddetti paesi, l'assicurazione è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle legislazioni nazionali riguardanti l'assicurazione obbligatoria per la Responsabilità Civile da circolazione. Restano comunque ferme le maggiori garanzie previste nella polizza, ed eventuali limitazioni territoriali previste dalle singole garanzie.

3.15 ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente deve comunicare a Genialloyd ai sensi dell'art. 1910 del C.C., l'eventuale sottoscrizione e comunque la coesistenza di altre polizze per gli stessi rischi coperti dal presente Contratto.

3.16 FORO COMPETENTE

Foro competente è quello dell'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza del Contraente.

3.17 ONERI FISCALI

Le imposte e le tasse relative a questo Contratto sono a carico del Contraente.

3.18 LEGISLAZIONE APPLICABILE E RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Il presente Contratto di assicurazione è regolato dalla Legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal presente Contratto di assicurazione, valgono le norme di Legge.

3.19 RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Genialloyd S.p.A. Ufficio Reclami, all'attenzione della Direzione Generale, viale Monza 2 - 20127 Milano, fax 02/2835.2835. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, via del Quirinale 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre che la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi, ove esistenti.

4. Garanzia di Responsabilità Civile Auto

4.1 COSA ASSICURIAMO

Genialloyd assicura, in conformità alle norme di Legge, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione e si impegna quindi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo identificato in polizza.

4.2 ESTENSIONI SEMPRE INCLUSE

Responsabilità Civile da circolazione in aree private: L'assicurazione copre con i medesimi massimali anche la Responsabilità Civile per i danni causati dalla circolazione in aree private, con l'esclusione delle aree, sia civili sia militari, riservate al traffico e alla sosta di aeromobili.

Responsabilità Civile dei Trasportati: Genialloyd assicura, entro i limiti del massimale indicato in polizza, la Responsabilità Civile personale ed autonoma dei trasportati a bordo del motociclo per i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione, esclusi i danni al motociclo stesso.

Ricorso Terzi da Incendio: Genialloyd assicura, con il limite massimo di € 100.000,00 per ogni sinistro, i danni materiali e diretti provocati a terzi dall'incendio del motociclo non conseguente a circolazione, compresa l'esplosione del carburante non seguita da incendio.

I massimali indicati in polizza sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti per le suddette estensioni.

4.3 SOGGETTI ESCLUSI DALLA GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

Non è considerato terzo e quindi non beneficia delle prestazioni garantite dalla garanzia di R.C.A., il guidatore del veicolo responsabile del sinistro. Non sono inoltre considerati terzi esclusivamente per i danni alle cose:

- i soggetti di cui all'art. 2054 terzo comma del C.C. ed all'art. 91 comma 2 del C.d.S.;
- il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti legittimi naturali o adottivi del guidatore e del proprietario del veicolo, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i precedenti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- ove l'Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con questi in uno dei rapporti descritti al punto b).

4.4 CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA GARANZIA

La garanzia non copre i rischi verificatisi:

- se il conducente non è abilitato alla guida in base alle disposizioni in vigore;
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle disposizioni della carta di circolazione;
- se il conducente al momento del sinistro si trova in stato di ebbrezza, ubriachezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o allucinogene.

L'assicurazione non è comunque operante:

- per i danni causati a terzi dalla partecipazione del motociclo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, alle verifiche preliminari e finali previste nei regolamenti particolari di gara o nel corso di allenamenti;
- nel caso di motociclo con targa di prova, se la circolazione avvenga senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di motociclo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il motociclo non sia guidato dal proprietario o da un suo dipendente.

Nei casi sopra elencati ed in tutti quelli dove sia applicabile il comma 2 dell'art. 144 del Codice delle Assicurazioni private, Genialloyd eserciterà diritto di rivalsa nei confronti del Contraente e dell'Assicurato, per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi nei confronti dei quali non è possibile opporre eccezioni in base alla Legge stessa.

4.5 RINUNCIA ALLA RIVALSA

Genialloyd rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa in caso di:

- guida con patente scaduta, a condizione che la patente stessa venga rinnovata entro tre mesi dalla data di accadimento del sinistro;
- sinistro causato da guidatore in stato di ebbrezza, la cui soglia alcolemica accertata non superi la previsione di cui al comma 2 lettera c) dell'art. 186 del Codice della Strada e comunque a condizione che il fatto non costituisca più grave reato. Qualora invece la soglia alcolemica accertata al guidatore del veicolo risulti superiore a quella prevista al comma 2 lettera c) dell'art. 186 del Codice della strada, ovvero il fatto costituisca più grave reato, Genialloyd si riserva la facoltà di esercitare l'azione di rivalsa.

4.6 FORMULE DI PERSONALIZZAZIONE

A) GUIDATORI ABITUALI - Il veicolo assicurato può essere guidato per l'intero anno assicurativo, esclusivamente dai guidatori abituali indicati in polizza,

nel rispetto delle condizioni di Legge.

B) ESTENSIONE GUIDA ESPERTA - Il veicolo assicurato può essere guidato per l'intero anno assicurativo, oltre che dai guidatori indicati in polizza, anche da soggetti diversi con età superiore ai 30 anni, nel rispetto delle condizioni di Legge.

C) ESTENSIONE GUIDA LIBERA - Il veicolo assicurato può essere guidato da chiunque, nel rispetto delle condizioni di Legge.

Fermo restando il risarcimento integrale ai terzi danneggiati nel limite del massimale indicato in polizza, Genialloyd eserciterà il proprio diritto di rivalsa fino ad un massimo di € 2.500,00 se al momento del sinistro il veicolo assicurato risulterà guidato da un conducente che non soddisfi i requisiti richiesti dalla formula di guida sopra descritta ed indicata in polizza.

Genialloyd rinuncia alla suddetta rivalsa esclusivamente nei seguenti casi:

- in caso di sinistro causato da un guidatore addetto o preposto alla custodia o riparazione del veicolo;
- in caso di sinistro avvenuto successivamente al furto del veicolo, a condizione che il fatto sia stato regolarmente denunciato alle autorità competenti;
- durante l'utilizzo del veicolo in caso di stato di necessità, a condizione che sia adeguatamente documentato.

4.7 ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO

Nei casi previsti al precedente art. 3.8 "Rilascio dell'attestato di rischio" Genialloyd rilascia al Contraente un documento che contiene:

- la denominazione della Società;
- il nome o denominazione o ragione sociale o ditta del Contraente;
- il numero del Contratto di assicurazione;
- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- la forma di tariffa in base alla quale è sottoscritto il Contratto;
- la classe di merito Genialloyd sia di provenien-

za sia quella di assegnazione del Contratto per l'annualità successiva;

- la classe di assegnazione CU;
- il numero dei sinistri pagati anche parzialmente, con responsabilità principale e/o paritaria nel corso del periodo di osservazione considerato;
- la percentuale di responsabilità paritaria attribuita ad ogni sinistro pagato anche parzialmente nel corso del periodo di osservazione;
- il numero dei sinistri pagati, anche parzialmente, negli ultimi cinque anni con responsabilità principale e/o paritaria. Per le annualità precedenti l'anno solare 2008 saranno invece indicati i sinistri pagati e riservati (a cose e persone);
- le percentuali di responsabilità paritaria attribuite a ciascun sinistro pagato, anche parzialmente, negli ultimi cinque anni;
- i dati della targa di riconoscimento, quando non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio del veicolo e del motore;
- la firma del rappresentante autorizzato della Società;
- gli importi di franchigia non corrisposti dall'Assicurato;
- l'eventuale annotazione della concessione dell'agevolazione prevista dall'articolo 134 comma 4 bis del Codice delle Assicurazioni private (agevolazione Bersani).

4.8 GARANZIA CARTA VERDE

La Carta Verde è il certificato internazionale di assicurazione ed opera in base alle condizioni ed entro i limiti previsti dalle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C.A.. Restano comunque valide le eventuali maggiori garanzie previste dal Contratto. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio (art.1901 C.C.) e decorre dalle ore 00.00 del giorno indicato sulla stessa. Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità, il Contraente è obbligato a restituire a Genialloyd o distruggere direttamente la suddetta Carta. In caso contrario Genialloyd eserciterà diritto di rivalsa per le eventuali somme che abbia dovuto pagare ai terzi danneggiati.

5. Condizioni particolari della garanzia R.C.A.

5.1 CLAUSOLA BONUS MALUS

5.1.1 DEFINIZIONE DELLA FORMA TARIFFARIA

L'assicurazione è stipulata nella forma tariffaria Bonus/Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, in base al numero di sinistri eventualmente verificatisi nei seguenti periodi di copertura (PERIODI DI OSSERVAZIONE):

- **primo periodo:** inizia il giorno della decorrenza della polizza e termina due mesi prima della scadenza dell'annualità assicurativa;

- **periodi successivi:** decorrono dalla scadenza del precedente periodo ed hanno durata di dodici mesi.

5.1.2 CLASSI DI MERITO GENIALLOYD

L'assegnazione del motociclo alla rispettiva classe di merito Genialloyd avviene come indicato nell'appendice A1 - Clausola Bonus Malus. La mancata consegna dei documenti richiesti, indicati nella suddetta tabella, comporta l'assegnazione del Contratto alla classe di merito Genialloyd/CU 18.

5.1.3 ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE GENIALLOYD

L'assegnazione del motociclo alla rispettiva classe Genialloyd avviene (a fronte della presentazione dell'idonea documentazione) così come indicato nella tabella A1- Clausola Bonus Malus.

5.1.4 EVOLUZIONE DELLE CLASSI DI MERITO

Per l'annualità successiva a quella della stipulazione, il nuovo Contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza, in base alla tabella riportata nell'appendice A1 - Clausola Bonus Malus, a seconda che Genialloyd abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso del suddetto periodo o in periodi precedenti.

Per lo scatto di malus sono presi in considerazione:

- i sinistri pagati anche parzialmente per i quali è stata accertata la Responsabilità Principale dell'Assicurato;
- i sinistri pagati anche parzialmente con Responsabilità Paritaria la cui somma delle percentuali di responsabilità supera la soglia del 50%. Ai fini dell'evoluzione in malus i sinistri con Responsabilità Paritaria cumulata sono considerati come un unico sinistro.

Le medesime regole valgono anche per l'assegnazione della classe CU, secondo quanto riportato nell'appendice A1 tabella E - Evoluzione classi CU.

5.1.5 SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO

La sostituzione del Contratto è ammessa, purché non vi sia variazione dell'intestatario al PRA, esclusivamente per cambio motociclo. In tal caso il periodo di osservazione non viene interrotto ma prosegue fino alla naturale scadenza.

5.1.6 FACOLTÀ DI RIMBORSO

Genialloyd in occasione della scadenza annuale del Contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 134 del Codice delle Assicurazioni private e relativo regolamento, comunicherà al Contraente la pre-

senza di eventuali sinistri che hanno determinato l'applicazione del malus. Il Contraente ha la facoltà di evitare l'applicazione del malus, la maggioranza del premio, nonché la menzione del sinistro sull'attestato di rischio, rimborsando l'importo pagato secondo le seguenti modalità:

- per i sinistri liquidati in regime di risarcimento diretto (artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni private) la procedura di rimborso (ovvero la richiesta dell'importo da restituire e il relativo rimborso) deve essere effettuata tramite la CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici - Via Yser, 14 - 00198 Roma - tel. 06/85796.530, fax 06/85796.546-547, e-mail: rimborsistanza@consap.it, sito internet www.consap.it.);
- per i sinistri liquidati in regime di risarcimento ordinario (art. 148 del Codice delle Assicurazioni private) il rimborso deve essere effettuato direttamente a Genialloyd.

5.1.7 AGEVOLAZIONE PER ULTERIORE MOTOCICLO

Il proprietario di un motociclo regolarmente assicurato ha diritto di utilizzare la classe di merito del Contratto in corso (Legge n. 40/2007), per assicurare un motociclo di nuovo acquisto, a condizione che il motociclo sia intestato a lui o ad un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare. La presente agevolazione vale esclusivamente qualora l'intestatario sia una persona fisica. Le modalità per il riconoscimento della classe e la documentazione richiesta sono indicate nell'appendice A1 - Clausola Bonus Malus.

5.2 LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE (VALIDA ESCLUSIVAMENTE PER VEICOLI CON USO NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE INDICATO IN POLIZZA)

Genialloyd prende atto che il locatore del motociclo assicurato è in possesso della prescritta licenza di locazione.

6. Sezione Assistenza stradale

Le garanzie ed i servizi di Assistenza di seguito precisati saranno erogati da GENIALLOYD tramite la Centrale Operativa di Mondial Service Italia S.r.l. - Via Ampère n. 30, 20131 MILANO - in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno di seguito indicata col proprio marchio commerciale "MONDIAL ASSISTANCE" chiamando i seguenti numeri telefonici: In Italia 800/801.802 in Italia e/o dall'estero 02/2660.9588.

6.1 COSA ASSICURIAMO

Nel caso l'Assicurato abbia bisogno d'assistenza a seguito di un fatto dannoso che abbia coinvolto il veicolo assicurato, sono prestate le garanzie di seguito riportate.

6.2 EVENTI ASSICURATI

A) DANNI AL VEICOLO

Quando il veicolo assicurato risulta danneggiato in modo tale da non essere in condizione di spostarsi autonomamente a seguito di incidente stradale - guasto meccanico od elettrico - incendio, esplosione o scoppio - tentato furto - furto di parti del veicolo (furto parziale) - batteria scarica - esaurimento carburante - rottura o foratura pneumatico/i - rapina o tentata rapina.

B) FURTO DEL VEICOLO

Nella eventualità di furto totale del veicolo.

6.3 ESCLUSIONI

Per le garanzie prestate valgono le seguenti esclusioni:

- il traino quando il veicolo subisce il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (percorsi fuoristrada); sono inoltre escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali;
- le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa;
- le spese di ricerca in montagna, in mare o nei deserti.

Sono escluse prestazioni richieste in dipendenza di:

- scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari;
- terremoti o fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
- dolo dell'Assicurato;
- abuso di alcolici e psicofarmaci e di uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- fenomeni di trasmutazione dell'atomo o radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Sono inoltre escluse le prestazioni in quei Paesi che si trovino in stato di belligeranza o che comunque presentino situazioni interne e/o internazionali tali da rendere impossibile la prestazione di assistenza.

6.4 VALIDITÀ TERRITORIALE

Le prestazioni di assistenza sono fornite in tutti i Paesi nei quali è valida l'assicurazione R.C., salvo quanto diversamente specificato all'interno delle singole prestazioni. All'estero le prestazioni sono fornite solo in caso di soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi.

6.5 PRECISAZIONI

L'utente libera dal segreto professionale, relativamente agli eventi formanti oggetto di questo servizio, i medici che lo hanno visitato e/o curato dopo o anche prima dell'evento:

- qualora l'utente non usufruisca di una o più prestazioni, non avrà comunque diritto a indennizzi o prestazioni di alcun genere a titolo di compensazione;
- a parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 1910 del C.C., all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente a MONDIAL ASSISTANCE nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui si attivasse altra impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali

maggiori costi a lui addebitati dalla Impresa assicuratrice che ha erogato il servizio.

6.6 GARANZIE ASSISTENZA STRADALE BASE (valida se richiamata in polizza)

6.6.1 INVIO CARRO ATTREZZI PER IL TRAINO DEL VEICOLO ASSICURATO

La Centrale Operativa invia un mezzo di soccorso per il traino sino all'officina generica od autorizzata più vicina al luogo del sinistro e tiene a proprio carico il relativo costo fino ad un importo massimo di 170,00 €. L'eventuale eccedenza di costo resta a carico dell'Assicurato. In caso di sinistro avvenuto in autostrada, l'Assicurato che attivi il soccorso stradale tramite le apposite colonnine, dovrà farsi identificare come Assicurato Genialloyd al fine di ottenere la prestazione con pagamento diretto. In caso contrario i costi verranno sostenuti dall'Assicurato e successivamente rimborsati. Nel caso di rottura o foratura di uno o più pneumatici il soccorso stradale potrà prevedere l'invio gratuito sul posto di un incaricato che con mezzo idoneo possa procedere alla relativa riparazione o sostituzione; in alternativa potrà provvedere gratuitamente al traino del veicolo presso il centro assistenza pneumatici più vicino. Sono sempre esclusi da rimborso i costi relativi all'acquisto di pneumatici, dei materiali d'impiego per effettuarne la riparazione od il montaggio e la relativa manodopera.

6.6.2 INVIO OFFICINA MOBILE (PRESTAZIONE EROGATA SOLO IN ITALIA)

Qualora a seguito di guasto, il veicolo non fosse in condizioni di muoversi autonomamente, la Centrale Operativa, valutata la possibilità di effettuare la riparazione sul posto ed accertata la disponibilità in zona di un'officina mobile, provvederà ad inviarla sul posto del guasto. Se il guasto non fosse comunque riparabile sul posto, l'officina mobile provvederà al traino del veicolo come previsto dal precedente punto 6.6.1. Genialloyd terrà a proprio carico il costo fino ad un massimo di 170,00 € per sinistro; restano a carico dell'Assicurato i pezzi di ricambio utilizzati, nonché il costo della mano d'opera.

6.6.3 SPESE D'ALBERGO

Qualora, in conseguenza di sinistro, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata dell'Assicurato per almeno una notte, la Centrale Operativa provvederà a ricercare e prenotare un albergo per l'Assicurato e per l'eventuale passeggero trasportato. Genialloyd terrà a carico le spese di pernottamento e prima colazione per un massimo di due giorni e fino ad un importo complessivo di 300,00 € per sinistro. Non sono previste le spese di albergo diverse da quelle sopra indicate.

6.6.4 RIENTRO AL DOMICILIO O PROSECUZIONE DEL VIAGGIO

Qualora il veicolo in conseguenza di sinistro sia

rimasto immobilizzato in Italia per 24 ore o all'estero per 72 ore, oppure in caso di furto o rapina del veicolo medesimo, la Centrale Operativa organizza il rientro dell'Assicurato e dell'eventuale passeggero trasportato alla propria residenza in Italia o consente loro di proseguire il viaggio sino al luogo di destinazione mettendo a loro disposizione:

- un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe;
- oppure:

- un veicolo a nolo ad uso privato, nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore.

Restano in questo caso a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del Contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Società di autonoleggio e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato. Genialloyd tiene a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 500,00 € complessivi per sinistro.

6.6.5 RECUPERO DEL VEICOLO RIPARATO

Qualora a seguito di sinistro il veicolo abbia subito danni tali da rendere impossibile l'utilizzo in condizioni normali e non sia possibile ripararlo entro 24 ore, oppure a seguito di furto o rapina venga ritrovato in condizioni tali da non potersi spostare autonomamente, la Centrale Operativa mette successivamente a disposizione dell'Assicurato un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe di sola andata per consentirgli il recupero del veicolo riparato o ritrovato, tenendo Genialloyd a proprio carico la relativa spesa.

6.6.6 RIMPATRIO DEL VEICOLO

Qualora, in seguito ad un sinistro avvenuto all'estero, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 4 giorni lavorativi, certificati da un'officina autorizzata, la Centrale Operativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del veicolo dal luogo dell'immobilizzo al luogo, in Italia, preventivamente concordato con l'Assicurato. Le spese del trasporto stesso, nonché quelle della giacenza all'estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Centrale Operativa sono a carico di Genialloyd. Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Centrale Operativa organizzerà il rimpatrio tenendo Genialloyd a proprio carico l'importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro. L'eventuale eccedenza resta a carico dell'Assicurato.

6.6.7 INVIO TAXI IN CASO DI DANNI AL VEICOLO O FURTO TOTALE DELLO STESSO

A seguito di traino del veicolo effettuato dalla Cen-

trale Operativa oppure in caso di furto totale del veicolo stesso, l'Assicurato ha diritto all'invio di un taxi od al rimborso autorizzato del costo sostenuto per lo stesso fino al massimale complessivo di 50,00 € per evento.

6.6.8 INVIO TAXI IN CASO DI INTERVENTO DELLE AUTORITÀ

A seguito di ritiro della patente e/o sequestro del veicolo su strada da parte delle Autorità preposte, l'Assicurato ha diritto all'invio di un taxi od al rimborso autorizzato del costo sostenuto per lo stesso per raggiungere una destinazione di sua scelta fino al massimale di 50,00 € per evento.

6.6.9 INVIO PEZZI DI RICAMBIO ALL'ESTERO

Quando l'Assicurato in viaggio all'estero necessita, per le riparazioni del veicolo, di pezzi di ricambio irreperibili sul luogo del sinistro ed indispensabili al suo funzionamento, la Centrale Operativa provvede ad inviare i pezzi necessari con il mezzo più rapido, tenendo conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio in particolare, coprendo le spese di ricerca e di invio a destinazione. Tale prestazione verrà erogata a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire adeguata garanzia pecuniaria, tramite assegno o bonifico, per il solo costo dei pezzi di ricambio. In caso di spedizione aerea i pezzi di ricambio saranno recapitati al più vicino aeroporto internazionale.

6.6.10 TRASFERIMENTO AD UN CENTRO OSPEDALIERO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Quando l'Assicurato subisce un infortunio motociclistico non curabile nell'ambito delle strutture sanitarie nazionali e di complessità tale da richiedere, a giudizio dei medici curanti in accordo con la Guardia Medica della Centrale Operativa, il suo trasferimento in un centro ospedaliero di Alta Specializzazione, la Centrale Operativa provvede ad organizzare il trasporto sanitario dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo (aereo sanitario, aereo di linea con eventuale barella, autoambulanza, treno) e, se necessario, con accompagnamento medico ed infermieristico. I costi del trasferimento sono a carico di Genialloyd.

6.6.11 RIMBORSO SPESE SANITARIE DI EMERGENZA

In caso di infortunio motociclistico, qualora l'Assicurato necessiti di ricovero ospedaliero e/o di cure mediche di prima necessità, la Centrale Operativa garantisce il rimborso delle spese di ambulanza e pronto soccorso sostenute dall'Assicurato per la cura delle lesioni subite, fino ad un massimo di 150,00 € per evento. Per usufruire della prestazione l'Assicurato deve fornire alla Centrale Operativa tutta la documentazione medica in suo possesso in riferimento alla propria richiesta di rimborso.

6.6.12 RIMPATRIO/RIENTRO AL DOMICILIO DI MINORENNI

Quando, in caso di infortunio motociclistico con ricovero ospedaliero dell'Assicurato superiore a 48 ore o di suo decesso in seguito ad incidente motociclistico, eventuali minori di anni 15 rimangono senza accompagnatore, la Centrale Operativa metterà a disposizione di un familiare convivente dell'Assicurato, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia. Genialloyd terrà a proprio carico il relativo costo.

6.6.13 INFORMAZIONI TURISTICHE, BUROCRATICHE, AUTOMOBILISTICHE

La Centrale Operativa è a disposizione dell'Assicurato per fornire telefonicamente informazioni di carattere generale sui seguenti argomenti: principali Tour Operator italiani; visti turistici, problemi burocratici ed amministrativi; vaccinazioni obbligatorie e consigliabili; mezzi di trasporto ed orari di treni, aerei, traghetto; condizioni climatiche dei principali Paesi turistici; viabilità delle principali strade italiane.

6.6.14 SPESE DI CUSTODIA

Qualora a seguito di sinistro il veicolo subisca un danno tale da non essere riparabile in giornata e/o i punti di assistenza in grado di effettuare le riparazioni siano chiusi, si provvederà al rimesaggio ed alla custodia del veicolo stesso dal momento della richiesta dell'Assicurato fino al termine delle riparazioni o fino al momento del ritiro da parte dell'autotrasportatore incaricato, tenendo Genialloyd a proprio carico la relativa spesa.

6.6.15 ANTICIPO DELLE CAUZIONI PENALI E CIVILI

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, la Centrale Operativa verserà per suo conto a titolo di anticipo la cauzione fissata dall'Autorità, fino ad un massimo di 5.000,00 € per sinistro tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile. La prestazione verrà erogata a condizione che l'assicurato sia in grado di fornire adeguata garanzia pecuniaria, tramite assegno o bonifico bancario.

6.6.16 ANTICIPO DELLE SPESE LEGALI

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente, la Centrale Operativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo l'onorario di un legale fino ad un massimo di 5.000,00 € per sinistro. La prestazione verrà erogata a condizione che l'assicurato sia in grado di fornire adeguata garanzia pecuniaria, tramite assegno o bonifico bancario.

6.6.17 PROTEZIONE GIURIDICA ALL'ESTERO

A seguito di incidente stradale avvenuto all'estero con il veicolo assicurato, il Servizio Legale della Centrale Operativa provvede, in caso vi siano possibilità di successo e fino al raggiungimento del massimale di spesa di 1.500,00 €, a svolgere ogni attività idonea ad ottenere il risarcimento dei danni subiti da terzi identificati.

6.6.18 ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ

Qualora a seguito di sinistro l'Assicurato debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, verrà effettuato il pagamento sul posto, per conto dell'Assicurato, di fatture fino ad un importo massimo di 1.000,00 € per sinistro. La prestazione verrà erogata a condizione che l'assicurato sia in grado di fornire adeguata garanzia pecuniaria, tramite assegno o bonifico bancario.

6.6.19 TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI

Qualora l'Assicurato sia impossibilitato a comunicare con persone in Italia, la Centrale Operativa s'impegna, su richiesta dell'Assicurato, a trasmettere loro i messaggi urgenti. Resta esclusa ogni responsabilità della Centrale Operativa in merito al contenuto dei messaggi stessi.

6.6.20 INFORMAZIONI LEGALI TELEFONICHE

Tramite la Centrale Operativa l'Assicurato può usufruire di un servizio gratuito di informazioni legali telefoniche di prima necessità che gli consente di ottenere indicazioni e chiarimenti di natura giuridica relativamente a leggi e normative su fatti e situazioni della vita privata, quali a titolo esemplificativo, proprietà della casa o dell'auto, problemi condominiali, famiglia ed eredità, lavoro dipendente, circolazione stradale, responsabilità civile e penale verso terzi, tutela dei consumatori, diritto all'assistenza sanitaria. Le informazioni non vengono fornite per quesiti relativi ad un'attività professionale, imprenditoriale o comunque di carattere autonomo, o per questioni di natura fiscale. Il servizio è operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00.

6.7 GARANZIA ASSISTENZA STRADALE PLUS (VALIDA SOLO SE RICHIAMATA IN POLIZZA)

Le prestazioni dell'Assistenza Base sono integrate dalle seguenti prestazioni:

6.7.1 INVIO CARRO ATTREZZI PER IL TRAINO DEL VEICOLO ASSICURATO

La Centrale Operativa invia un mezzo di soccorso per il traino sino al punto di assistenza della casa costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, all'officina generica od autorizzata più vicina al luogo del sinistro, e tiene a proprio carico il relativo costo fino ad un importo massimo di 300,00 €. L'eventuale eccedenza di costo resta a carico dell'Assicurato. In caso di

sinistro avvenuto in autostrada, l'Assicurato che attivi il soccorso stradale tramite le apposite colonnine, dovrà farsi identificare come assicurato Genialloyd al fine di ottenere la prestazione con pagamento diretto. In caso contrario i costi verranno sostenuti dall'Assicurato e successivamente rimborsati.

6.7.2 RECUPERO DEL VEICOLO FUORI STRADA

Qualora in caso di sinistro il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e sia danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Centrale Operativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale, tenendo Genialloyd a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 300,00 € per sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

6.7.3 INVIO OFFICINA MOBILE (PRESTAZIONE EROGATA SOLO IN ITALIA)

Qualora a seguito di guasto il veicolo non fosse in condizioni di muoversi autonomamente, la Centrale Operativa, valutata la possibilità di effettuare la riparazione sul posto ed accertata la disponibilità in zona di un'officina mobile, provvederà ad inviarla sul posto del guasto. Se il guasto non fosse comunque riparabile sul posto, l'officina mobile provvederà al traino del veicolo come previsto dal precedente punto Genialloyd terrà a proprio carico il costo dell'intervento fino ad un massimo di 300,00 € per sinistro; restano a carico dell'assicurato i pezzi di ricambio utilizzati nonché il costo della mano d'opera.

6.7.4. FORATURA PNEUMATICO (PRESTAZIONE EROGATA SOLO IN ITALIA)

Nel caso di rottura o foratura di uno o più pneumatici la Centrale Operativa potrà organizzare l'invio gratuito sul posto di un incaricato che con mezzo idoneo possa procedere alla relativa riparazione o sostituzione. In alternativa potrà provvedere gratuitamente al traino del veicolo presso il centro assistenza pneumatici più vicino. Genialloyd terrà a proprio carico il costo dell'intervento fino ad un massimo di 300,00 € per sinistro. Restano a carico i costi dell'acquisto di pneumatici, dei materiali d'impiego necessari per la riparazione od il montaggio e la relativa manodopera.

6.7.5 AUTO IN SOSTITUZIONE

A seguito di traino del veicolo danneggiato organizzato dalla Centrale Operativa o disposto dall'Autorità, l'Assicurato ha diritto ad una autovettura in sostituzione di cilindrata non superiore a 1600 cc, a condizione che il veicolo richieda riparazioni di durata pari o superiore a 4 ore di manodopera, certificate, in base ai tempi ufficiali delle case costruttrici, dal responsabile dell'autofficina, o dal soccorritore stradale mediante contat-

to telefonico diretto con la Centrale Operativa. Verrà assegnato un giorno di vettura sostitutiva, fino ad un massimo di 3 giorni consecutivi, ogni 4 ore di manodopera. Per manodopera si intende il tempo necessario alla riparazione del veicolo con esclusione dei tempi di attesa dei pezzi di ricambio e di quant'altro non sia di pertinenza diretta alla riparazione.

L'Assicurato ha diritto alla medesima prestazione sopra descritta anche a seguito di furto totale del veicolo assicurato, a condizione che inoltri via fax alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia di furto effettuata presso le Autorità competenti.

L'erogazione della prestazione è in ogni caso subordinata alle norme dell'ordinamento giuridico del Paese presso cui viene richiesta la vettura sostitutiva nonché alla disponibilità ed alle condizioni generali di contratto poste dalle società di autonoleggio presenti sul luogo, durante il normale orario d'apertura delle stesse. Le spese vive (carburante, pedaggi autostradali), delle assicurazioni non obbligatorie per legge e delle relative franchigie sono a carico dell'Assicurato.

6.7.6 SPESE DI CUSTODIA

Qualora a seguito di sinistro il veicolo subisca un danno tale da non essere riparabile in giornata e/o i punti di assistenza in grado di effettuare le riparazioni siano chiusi, si provvederà al rimesaggio ed alla custodia del veicolo stesso dal momento della richiesta dell'Assicurato fino al termine delle riparazioni o fino al momento del ritorno da parte dell'autotrasportatore incaricato, tenendo Genialloyd a proprio carico la relativa spesa.

6.7.7 CONSULENZA MEDICA

Qualora a seguito di incidente motociclistico l'Assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Centrale Operativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.

6.7.8 EMISSIONE DI UN TITOLO DI VIAGGIO PER UN FAMILIARE

In caso di incidente motociclistico con ricovero dell'Assicurato superiore a 7 giorni, o di suo decesso in seguito ad incidente motociclistico, la Centrale Operativa metterà a disposizione di un parente un biglietto aereo (classe turistica A/R) o ferroviario (1A classe A/R) per recarsi sul posto.

6.7.9 INTERPRETE A DISPOSIZIONE

Qualora, in caso di fermo, arresto, minaccia d'arresto o incidente motociclistico avvenuti all'estero, l'Assicurato necessiti di un interprete, la Centrale Operativa provvederà ad inviarlo sul posto, tenendo Genialloyd a proprio carico l'onorario fino ad un massimo di 250,00 € per evento.

6.7.10 PROLUNGAMENTO SOGGIORNO

Qualora a seguito di incidente motociclistico l'Assicurato, dietro prescrizione medica scritta, non sia in condizioni di intraprendere il viaggio di rientro al domicilio nella data prestabilita, la Centrale Operativa gli prenoterà un albergo sul posto, tenendo Genialloyd a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino ad un importo massimo di 200,00 € per evento. Non sono previste le spese di albergo diverse da quelle indicate.

6.7.11 RIPATRIO/RIENTRO SANITARIO

Quando, a seguito di incidente motociclistico, le condizioni dell'Assicurato in viaggio, accertate dalla Guardia Medica della Centrale Operativa e dal medico curante sul posto, richiedono il suo trasporto in un centro ospedaliero attrezzato vicino al proprio domicilio in Italia o al domicilio stesso, la Centrale Operativa organizzerà il trasporto dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo: aereo sanitario con équipe medica; aereo di linea in classe turistica con eventuale barella; ambulanza; treno (se necessario in vagone letto); ogni altro mezzo ritenuto opportuno ed adeguato.

Se necessario, l'Assicurato sarà accompagnato da personale medico od infermieristico. Genialloyd terrà a proprio carico tutti i relativi costi.

6.7.12 Rimpatrio/rientro al comune di residenza della salma

In caso di decesso dell'Assicurato in seguito ad incidente motociclistico, la Centrale Operativa si incarica, a spese di Genialloyd, dell'adempimento di tutte le formalità sul posto e del trasporto della salma (incluse le spese del feretro, in conformità con le norme internazionali) fino al luogo di sepoltura in Italia. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre ed all'inumazione. In alternativa, qualora l'Assicurato avesse espresso il desiderio di essere inumato sul posto, la Centrale Operativa vi provvede, tenendo Genialloyd a proprio carico le relative spese.

6.7.13 Contributo spese riacquisto del casco a seguito di furto in viaggio

In caso l'Assicurato subisca il furto del proprio casco durante un viaggio al di fuori della propria provincia di residenza, la Centrale Operativa garantisce un contributo per il riacquisto dello stesso fino alla concorrenza del massimale di 200,00 € per evento e per anno assicurativo.

Per poter usufruire della prestazione l'Assicurato è tenuto a produrre alla Centrale Operativa copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l'evento, contenente dettagliata descrizione dei beni sottratti, e fattura in originale che attesti l'acquisto del nuovo casco.

Non saranno in ogni caso indennizzati i danni:
- agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone in viaggio con lui;

- verificatisi quando il veicolo non sia stato parcheggiato, durante le ore notturne, dalle ore 20,00 alle 7,00, in una autorimessa custodita.

6.7.14 Anticipo delle cauzioni penali e civili

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, la Centrale Operativa verserà per suo conto a titolo di anticipo la cauzione fissata dall'Autorità, fino ad un massimo di 5.000,00 € per sinistro tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile. La prestazione verrà erogata a condizione che l'assicurato sia in grado di fornire adeguata garanzia pecuniaria, tramite assegno o bonifico bancario.

6.7.15 Anticipo delle spese legali

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente, la Centrale Operativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo l'onorario di un legale fino ad un massimo di 5.000,00 € per sinistro. La prestazione verrà erogata a condizione che l'assicurato sia in grado di fornire adeguata garanzia pecuniaria, tramite assegno o bonifico bancario.

6.7.16 Protezione giuridica all'estero

A seguito di incidente stradale avvenuto all'estero con il veicolo assicurato, il Servizio Legale della Centrale Operativa provvede, in caso vi siano possibilità di successo e fino al raggiungimento del massimale di spesa di 1.500,00 €, a svolgere ogni attività idonea ad ottenere il risarcimento dei danni subiti da terzi identificati.

6.7.17 Anticipo spese di prima necessità

Qualora a seguito di sinistro l'Assicurato debba sostenere delle spese imprevedute e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, verrà effettuato il pagamento sul posto, per conto dell'Assicurato, di fatture fino ad un importo massimo di 1.000,00 € per sinistro. La prestazione verrà erogata a condizione che l'assicurato sia in grado di fornire adeguata garanzia pecuniaria, tramite assegno o bonifico bancario.

6.7.18 Trasmissione messaggi urgenti

Qualora l'Assicurato sia impossibilitato a comunicare con persone in Italia, la Centrale Operativa s'impegna, su richiesta dell'Assicurato, a trasmettere loro i messaggi urgenti. Resta esclusa ogni responsabilità della Centrale Operativa in merito al contenuto dei messaggi stessi.

6.7.19 Informazioni legali telefoniche

Tramite la Centrale Operativa l'Assicurato può usufruire di un servizio gratuito di informazioni

legali telefoniche di prima necessità che gli consente di ottenere indicazioni e chiarimenti di natura giuridica relativamente a leggi e normative su fatti e situazioni della vita privata, quali a titolo esemplificativo, proprietà della casa o dell'auto, problemi condominiali, famiglia ed eredità, lavoro dipendente, circolazione stradale, responsabi-

lità civile e penale verso terzi, tutela dei consumatori, diritto all'assistenza sanitaria. Le informazioni non vengono fornite per quesiti relativi ad un'attività professionale, imprenditoriale o comunque di carattere autonomo, o per questioni di natura fiscale. Il servizio è operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00.

7. Sezione danni diretti al motociclo

LE SEGUENTI CONDIZIONI SONO VALIDE PER LE GARANZIE FURTO E INCENDIO, EVENTI NATURALI, EVENTI SOCIOPOLITICI E KASKO COLLISIONE CON VEICOLO IDENTIFICATO.

7.1 COSA ASSICURIAMO

L'assicurazione vale per i danni materiali e diretti subiti dal motociclo indicato in polizza, per le parti di ricambio e gli accessori di serie stabilmente fissati la cui presenza sul veicolo sia documentabile.

7.2 EVENTI ASSICURATI

A condizione che le rispettive garanzie siano richiamate in polizza, gli eventi assicurati sono: INCENDIO E FURTO (GARANZIA VALIDA SE RICHIAMA IN POLIZZA)

- incendio, sia totale che parziale, compreso l'incendio provocato da Eventi Sociopolitici;
- azione del fulmine ed esplosione del carburante contenuto nel serbatoio, anche se non vi sia sviluppo di incendio;
- furto totale del motociclo;
- furto di parti del motociclo, comprese le targhe, conseguente a furto totale e rapina portata a termine del motociclo seguito da ritrovamento;
- rapina del motociclo portata a termine;
- danni derivanti da Atti Vandalici conseguenti a furto totale e rapina portata a termine del motociclo;

sono equiparati ai danni da furto o rapina quelli causati durante l'uso od il possesso abusivo del motociclo stesso.

In garanzia sono comprese anche le seguenti spese.

Spese di rimozione e parcheggio

In caso di furto totale del motociclo Genialloyd rimborsa, con il limite massimo di € 600,00 per ogni annualità assicurativa, le spese documentate che l'Assicurato ha sostenuto per la rimozione ed il parcheggio del motociclo disposti dall'Autorità, dal giorno del ritrovamento fino a quello dell'avvenuta comunicazione all'Assicurato del ritrovamento stesso.

Spese di ripristino box

Genialloyd rimborsa le spese sostenute e documentate per il ripristino del locale danneggiato a seguito dell'incendio del motociclo ricoverato all'in-

terno del box. Genialloyd rimborsa inoltre le spese sostenute e documentate per la sostituzione delle serrature di chiusura del box, qualora fossero state forzate nel corso dell'esecuzione del furto del motociclo; per entrambe le prestazioni il rimborso delle spese viene effettuato fino alla concorrenza di € 600,00 per ogni sinistro.

Spese di lavaggio e disinfezione

In caso di furto del motociclo e del successivo ritrovamento, Genialloyd rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per il lavaggio e la disinfezione del motociclo fino ad un massimo di € 50,00 per ogni sinistro.

Spese per sottrazione e smarrimento chiavi

In caso di sottrazione o smarrimento chiavi o del congelamento di sblocco dell'antifurto del motociclo, la Società rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese di mano d'opera per lo sblocco del sistema elettronico di antifurto. La garanzia è prestata con il limite massimo di € 200,00 per anno assicurativo dietro presentazione di regolare fattura delle spese sostenute.

Eventi naturali (garanzia valida se richiamata in polizza)

- grandine, tempeste, uragani, alluvioni;
- trombe d'aria.

Inoltre purché non derivanti da fenomeni sismici sono inoltre compresi:

- frane e smottamenti del terreno;
- valanghe e slavine.

Kasko per collisione con altro veicolo identificato (garanzia valida se richiama in polizza)

- i danni conseguenti dalla collisione con altro veicolo identificato.

Eventi sociopolitici (garanzia valida se richiamata in polizza)

- tumulti popolari;
- scioperi;
- sommosse;
- atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo.

7.3 ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

L'assicurazione non comprende i danni:

- relativi a radiotelefoni e telefoni satellitari anche stabilmente fissati al veicolo;

- relativi ad accessori, optional e apparecchi audio fono visivi la cui presenza non sia documentabile;
- avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni automobilistiche e alle relative prove ufficiali;
- conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
- causati da eruzioni vulcaniche, terremoti e fenomeni sismici in genere;
- conseguenti allo sviluppo controllato o meno di energia nucleare o radioattività, comunque determinatosi;
- determinati da dolo del Contraente, dell'Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di Legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato).

7.4 ESCLUSIONI SPECIFICHE DELLE SINGOLE GARANZIE

Furto e incendio

L'assicurazione non comprende i danni:

- causati da semplici bruciature o da fenomeno elettrico non seguiti da incendio;
- determinati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di Legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
- determinati dal furto (totale e parziale) del veicolo, agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione del veicolo all'interno dello stesso;
- derivanti da Eventi Sociopolitici ad eccezione dei danni da incendio e/o dei danni al veicolo conseguenti al furto totale dello stesso;
- conseguenti a grandine, tempeste, trombe d'aria, uragani, alluvioni, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere.

Kasko per collisione con altro veicolo identificato

L'assicurazione non comprende i danni:

- derivanti dalla guida del veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- causati da fuoco, surriscaldamento, scoppio, corto circuito, ritorno di fiamma, incendio non determinati dagli eventi descritti nell'oggetto dell'assicurazione;
- conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- conseguenti a grandine, tempeste, trombe d'aria, uragani, alluvioni, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere;

- conseguenti a guida del veicolo sotto l'influenza dell'alcol e/o di sostanze stupefacenti o allucinogene;
- subiti dal veicolo durante l'uso od il possesso abusivo dello stesso a seguito di furto o rapina.

Garanzia eventi socio politici

L'assicurazione non comprende i danni determinati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di Legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato).

7.5 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

Genialloyd esclusivamente per gli eventi assicurati con la garanzia Kasko per collisione con veicolo identificato, rinuncia all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete ai sensi dell'art.1916 del C.C. nei confronti delle persone trasportate e/o del conducente del veicolo identificato in polizza per i danni dallo stesso subiti.

7.6 RECUPERO DEL VEICOLO (VALIDA PER LA GARANZIA FURTO E INCENDIO)

In caso di ritrovamento del veicolo rubato o di parti di esso, l'Assicurato è tenuto non appena ne abbia notizia a informare Genialloyd nel più breve tempo possibile, telefonando al servizio sinistri indicando il luogo dove si trova depositato il veicolo ed inviare copia del verbale di ritrovamento redatto dall'Autorità con l'indicazione dei danni.

7.7 MANCATO RITROVAMENTO DEL VEICOLO (VALIDA PER LA GARANZIA FURTO E INCENDIO)

Se trascorsi trenta giorni dalla data della denuncia di furto all'Autorità il veicolo non è ancora stato ritrovato, l'Assicurato deve presentare a Genialloyd: le chiavi del veicolo, copia autentica della denuncia di furto presentata alle autorità; copia della scheda di perdita di possesso, copia dell'estratto cronologico generale del veicolo o il libretto di circolazione, copia della dichiarazione della Società di leasing o vincolataria per quanto di sua spettanza e la procura speciale a vendere intestata a Genialloyd.

I costi sostenuti dall'Assicurato per la produzione dei documenti predetti, rimangono a carico dello stesso. Genialloyd si riserva inoltre di richiedere, sia in caso di furto parziale sia in caso di furto totale, il certificato di chiusa istruttoria prima di pagare l'indennizzo. Qualora il veicolo venisse ritrovato successivamente al pagamento dell'indennizzo, l'Assicurato ha la facoltà di rientrare in possesso del veicolo recuperato, previo consenso di Genialloyd, restituendo l'indennizzo ricevuto.

8. Riparazione del veicolo e criteri di liquidazione

LE SEGUENTI CONDIZIONI SONO VALIDE PER LE GARANZIE FURTO E INCENDIO, EVENTI NATURALI, EVENTI SOCIOPOLITICI E KASKO COLLISIONE CON VEICOLO IDENTIFICATO, A CONDIZIONE CHE LE GARANZIE STESSE SIANO RICHIAMATE IN POLIZZA.

8.1 RIPARAZIONE DEL MOTOCICLO

Fatte salve le riparazioni di prima urgenza necessarie per trasportare il veicolo nell'officina o autorimessa più vicina, l'Assicurato non deve far effettuare riparazione alcuna prima di aver avuto il consenso di Genialloyd, oppure in mancanza del consenso, prima che siano trascorsi 10 giorni dalla data di ricezione della denuncia di sinistro. Genialloyd può far eseguire, con il consenso dell'Assicurato, le riparazioni del veicolo danneggiato in officine di sua fiducia; così come può disporre, sempre con il consenso dell'Assicurato, la sostituzione delle parti del veicolo che siano state rubate, distrutte o danneggiate, piuttosto che liquidare la somma stabilita dalla perizia del fiduciario incaricato, ai sensi delle successive clausole.

8.2 DEFINIZIONE DI DANNO TOTALE

È considerato danno totale la perdita del motociclo nel caso di:

- incendio che determini la distruzione completa del motociclo;
- furto o rapina del motociclo non seguiti dal ritrovamento dello stesso.

8.3 DEFINIZIONE DI DANNO PARZIALE

È considerato danno parziale:

- il danneggiamento o distruzione di parti del motociclo conseguenti all'incendio, furto e rapina, nel caso in cui le spese di riparazione del motociclo, sommate all'importo realizzabile dal relitto, siano inferiori al valore commerciale del motociclo al momento del sinistro.

È parificato invece al danno totale il danneggiamento o distruzione di parti del motociclo conseguente all'incendio, furto e rapina, nel caso in cui le spese di riparazione del motociclo, sommate all'importo realizzabile dal relitto, raggiungano o superino il valore commerciale del motociclo al momento del sinistro.

8.4 DETERMINAZIONE DEL VALORE COMMERCIALE

Per la determinazione del valore commerciale del motociclo, Genialloyd utilizza la pubblicazione di settore Dueruote relativa al mese in cui è avvenuto il sinistro. Qualora il motociclo non fosse censito su Dueruote, sarà utilizzato il valore riportato dalla pubblicazione Eurotax Giallo.

8.5 LIQUIDAZIONE DEL DANNO TOTALE

Genialloyd, in caso di danno totale, oppure di

danno parziale parificato al danno totale avvenuto entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, riconoscerà quale indennizzo liquidabile:

- il prezzo di listino a nuovo del motociclo o della fattura d'acquisto, al netto dello scoperto o del minimo previsti in polizza.

Trascorsi sei mesi dalla data di prima immatricolazione, Genialloyd riconoscerà come indennizzo liquidabile:

- il valore commerciale del motociclo al momento del sinistro, al netto dello scoperto o del minimo indicati in polizza.

In ogni caso Genialloyd non riconoscerà indennizzi superiori al valore assicurato indicato in polizza.

8.6 LIQUIDAZIONE DEL DANNO PARZIALE

Genialloyd, in caso di danno parziale, riconoscerà quale indennizzo liquidabile le spese necessarie alla riparazione del motociclo, al netto dello scoperto e del minimo previsti in polizza, tenendo conto del degrado dovuto a vetustà ed usura. Genialloyd non terrà conto del suddetto degrado qualora dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, non siano trascorsi i seguenti termini:

- tre mesi per le batterie, i pneumatici, il motore e le sue parti, nonché per tutte le parti meccaniche soggette ad usura;
- un anno per tutte le altre parti, compresi accessori di serie nonché gli apparecchi audio fonovisivi se di serie e stabilmente fissati.

8.7 REGOLA PROPORZIONALE

Resta stabilito che in caso di danni parziali, se il valore assicurato è inferiore al valore commerciale che il motociclo ha al momento del sinistro, Genialloyd risponde dei danni nella stessa proporzione (ai sensi dell'art.1907 del C.C.). Tale regola non sarà applicata qualora il minor valore assicurato sia comprovato da una fattura di acquisto.

8.9 I.V.A. (IMPOSTA VALORE AGGIUNTO)

Nel caso in cui la richiesta di indennizzo sia comprovata da fattura, l'indennizzo liquidabile determinato ai sensi delle precedenti clausole, sarà sempre comprensivo dell'I.V.A., ad eccezione dell'ipotesi in cui l'Assicurato sia un soggetto d'imposta al quale è consentita la detrazione a norma di Legge.

8.10 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Genialloyd corrisponderà all'Assicurato l'indennizzo spettante ai sensi di polizza in euro, con deduzione dello scoperto o del minimo indicato in polizza, non prima di 30 giorni dalla data di denun-

cia a Genialloyd in caso di furto senza ritrovamento (previa consegna dei documenti richiesti e delle chiavi del veicolo); oppure entro 30 giorni dalla data di effettuazione della perizia per tutti

gli altri casi. Genialloyd si riserva la facoltà di richiedere la fattura di riparazione o della fornitura di parti di ricambio prima di corrispondere l'indennizzo.

9. Garanzia Infortunio del guidatore (valida solo se richiamata in polizza)

9.1 COSA ASSICURIAMO

Genialloyd assicura il conducente per gli infortuni subiti in occasione della guida del motociclo identificato in polizza. La garanzia è operante dal momento in cui il conducente sale in sella del motociclo al momento in cui ne è disceso. Viene riconosciuta una somma determinata sulla base del capitale assicurato indicato in polizza, a seguito di infortunio del conducente che comporti un'invalidità permanente o la morte. Più precisamente Genialloyd garantisce:

- l'invalidità permanente da infortunio del conducente: nel limite del capitale assicurato, Genialloyd paga un'indennità per le invalidità permanenti di grado superiore alla franchigia indicata in polizza purché non derivanti da infortunio esplicitamente escluso;
- la morte da infortunio del conducente: se l'infortunio ha per conseguenza la morte del conducente del motociclo assicurato.

9.2 ESCLUSIONI

Genialloyd non paga alcuna indennità per gli infortuni subiti dal conducente:

- derivanti dalla guida del motociclo assicurato senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- conseguenza di sue azioni delittuose o di sue imprese temerarie;
- derivanti da guerra, insurrezioni;
- derivanti da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti, allucinogeni;
- in occasione di gare motociclistiche o delle relative prove ed allenamenti;
- in caso di dolo del guidatore.

9.3 INDIPENDENZA DA OBBLIGHI ASSICURATIVI DI LEGGE

La garanzia Infortuni del conducente è stipulata tra le parti in aggiunta e, in ogni caso, indipendentemente da qualsivoglia obbligo assicurativo stabilito da Leggi vigenti o future.

9.4 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

Genialloyd rinuncia all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete ai sensi dell'art.1916 del C.C. verso i terzi responsabili del sinistro.

9.5 GRADO DI INVALIDITÀ PERMANENTE ED INDENNITÀ DA LIQUIDARE

Ricevuta la documentazione necessaria e valutato il danno, Genialloyd effettua il pagamento dell'indennità sulla base delle tabelle allegate, tenendo conto della franchigia indicata in polizza (vedi appendice A.2 Garanzia Infortunio del guidatore).

9.6 COME È RICONOSCIUTA L'INDENNITÀ

Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente, Genialloyd paga all'Assicurato un'indennità in funzione della invalidità permanente riconosciuta sulla base della "Tabella ANIA Industria" (vedi appendice A.2 Garanzia Infortunio del guidatore), secondo le modalità previste nel precedente art. 9.5. Sono pagate le sole conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto non rientrano nella valutazione del danno gli aggravamenti delle condizioni fisiche e patologiche che l'infortunio può avere generato, né il maggior effetto che tali condizioni possono causare alle lesioni prodotte dall'infortunio, in quanto conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Se l'Assicurato al momento dell'infortunio non è fisicamente sano ed integro, vengono pagate soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali indicate nella tabella per la valutazione del grado di invalidità permanente sono diminuite tenendo conto della invalidità preesistente. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di uno o più organi o arti l'indennità è definita sommando le singole percentuali calcolate per ciascuna lesione fino al limite massimo del 100%. Per le singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, viene considerata invalidità permanente soltanto l'asportazione totale. Nel caso di perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice l'indennità è pari alla metà e per la falange di qualsiasi altro dito, pari ad un terzo della percentuale stabilita per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella, l'indennità è stabilita in riferimento alle percentuali ed ai criteri indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della generica capacità lavo-

rativa, indipendentemente dalla professione del guidatore.

9.7 DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO

Sulla base della documentazione ricevuta e/o degli accertamenti del caso, Genialloyd formula un'offerta d'indennità. In caso di disaccordo la questione può essere risolta da uno o più arbitri nominati con apposito atto, come previsto nel punto seguente.

9.8 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE SUL GRADO DI INVALIDITÀ

La quantificazione dell'indennità spettante all'Assicurato, relativamente al grado di invalidità permanente, può essere demandata dall'Assicurato e da Genialloyd a due medici, nominati uno per parte. Qualora i due medici non raggiungano un accordo, le controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente possono essere demandate per iscritto ad un collegio di tre medici, nominati uno dal Contraente, uno da Genialloyd ed il terzo di comune accordo o in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio medico. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna parte sostiene le proprie spese e paga il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. Il Collegio medico ha la facoltà, qualora ne riscontri l'opportunità, di rinviare l'accertamento definiti-

vo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso; in tal caso il Collegio può intanto concedere un anticipo sull'indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di Legge e sono vincolanti sia per Genialloyd sia per il Contraente.

9.9 PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ

Determinata l'invalidità conseguente all'infortunio e l'indennizzo dovuto, Genialloyd ne dà comunicazione agli interessati e dopo aver ricevuto notizia della loro accettazione, provvede al pagamento in euro.

Genialloyd paga la somma assicurata al conducente, ovvero agli eredi del conducente in parti uguali.

9.10 MORTE DA INFORTUNIO

L'indennità è pari alla somma assicurata ed è dovuta se la morte si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dall'infortunio.

L'indennità per il caso di morte da infortunio non è cumulabile con quella per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, Genialloyd corrisponde ai beneficiari la differenza tra l'indennità per il caso morte - se superiore - e quella già pagata per invalidità permanente.

10 GARANZIA TUTELA LEGALE (valida solo se richiamata in polizza)

10.1 COSA ASSICURIAMO

A) Spese assicurate

Genialloyd si fa carico, entro i limiti del massimale indicato in polizza, degli oneri relativi all'assistenza stragiudiziale e giudiziale conseguente a sinistri che coinvolgono il motociclo assicurato indicato in polizza; più precisamente:

- le spese per l'intervento di un legale entro il limite massimo stabilito dalla tariffa nazionale forense;
- le spese di un perito nominato dall'Autorità Giudiziaria oppure dall'Assicurato previo consenso di Genialloyd, entro i limiti massimi stabiliti dalle tariffe degli Ordini professionali di appartenenza;
- le spese di giustizia nel processo penale;
- le spese liquidate a favore della controparte nel caso di soccombenza;
- le spese eventualmente dovute alla controparte nel caso di transazione autorizzata da Genialloyd;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giu-

diziari entro il limite massimo di € 250,00;

- le spese attinenti all'esecuzione forzata, limitatamente ai primi due tentativi.

B) Persone e rischi assicurati

L'assicurazione vale esclusivamente per il motociclo identificato in polizza condotto dall'intestatario al PRA o da altra persona dallo stesso autorizzata. Più precisamente Genialloyd assicura le spese di cui al punto A) comprendendo in garanzia:

- le azioni dirette ad ottenere il risarcimento di danni a persone ed a cose causati da fatto illecito di terzi.

Per i soli casi di sinistri per i quali si applica la procedura del risarcimento diretto (art. 149 del Codice delle Assicurazioni private) la garanzia è prestata per l'intervento del legale purché incaricato per la gestione del sinistro solo dopo l'effettuazione dell'offerta da parte di Genialloyd e qualora questa non sia stata accettata dal danneggiato;

- le azioni dirette ad ottenere il risarcimento del danno subito dal Contraente e/o dal proprietario del veicolo identificato in polizza coinvolti in qualità di pedoni o ciclisti in un sinistro stradale causato dalla circolazione di veicoli a motore;
- i procedimenti penali per reati colposi;
- le contravvenzioni per le quali non sia ammessa oblazione in seguito ad incidenti stradali;
- il ricorso contro il ritiro della patente in conseguenza di eventi derivanti dalla circolazione stradale, qualora il provvedimento di ritiro della patente sia stato comminato dalle autorità italiane;
- il ricorso contro il sequestro del motociclo a seguito di incidente stradale;
- le controversie derivanti da contratti di riparazione, compravendita, finanziamento, leasing, permuta e deposito riguardanti il motociclo assicurato indicato in polizza.

10.2 ESCLUSIONI

L'assicurazione non è operante per le controversie relative a:

- violazioni conseguenti a fatto doloso;
- danni derivanti dalla partecipazione del motociclo assicurato a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- fatti conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
- fatti conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- fatti conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- inadempimenti o violazioni di norme di diritto tributario, fiscale od amministrativo;
- cause di valore inferiore ad € 200,00;
- vertenze tra più soggetti assicurati con la stessa polizza.

L'assicurazione non è inoltre operante:

- se il conducente non sia abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- se il motociclo indicato in polizza non sia assicurato a norma di Legge oppure se lo stesso non venga usato in conformità alle disposizioni della carta di circolazione;
- se il conducente abbia commesso l'illecito in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di stupefacenti (artt. 186 e 187 Codice della Strada);
- se il conducente non abbia ottemperato all'obbligo di soccorso in caso di incidente (art. 189 Codice della Strada);
- per le multe, le ammende, le sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa e le sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi;
- per le spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

10.3 OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA "TUTELA LEGALE"

L'assicurazione vale per l'Europa ed è operante per le controversie determinate da fatti verificatisi:

- dalle ore 24.00 del giorno indicato nella polizza come data di decorrenza, se il premio è stato pagato; in caso contrario dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, per i casi di responsabilità extracontrattuale e per procedimenti penali;
- trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'assicurazione, se il premio è stato pagato; in caso contrario trascorsi 90 giorni dalla data di pagamento, per le controversie conseguenti a violazioni o inadempimenti contrattuali.

Tali controversie devono comunque essere denunciate entro sei mesi dalla cessazione del Contratto. I fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento in cui una delle parti avrebbe iniziato a violare norme di Legge o di Contratto; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro:

- le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- le imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto.

10.4 GESTIONE DELLA VERTENZA

A) Tentativo di componimento amichevole

Genialloyd, ricevuta la denuncia del sinistro, espone ogni utile tentativo di componimento amichevole.

L'Assicurato non può dar corso ad iniziative ed azioni, raggiungere accordi o transazioni, salvo il preventivo consenso di Genialloyd. In caso di inadempimento dell'Assicurato la Società applicherà uno scoperto del 20% sulla spesa sostenuta.

B) Scelta del perito e del legale

Qualora non sia possibile addivenire ad un componimento amichevole della controversia ed in ogni caso vi sia la necessità di una difesa penale oppure vi sia conflitto di interessi tra Genialloyd e l'Assicurato, quest'ultimo ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo a Genialloyd. Non potranno pertanto essere rimborsate spese sostenute per attività prestate da legali corrispondenti. Qualora l'Assicurato non si avvalga del diritto di scelta del legale, può rivolgersi a Genialloyd per ottenere l'indicazione di un nominativo cui affidare la tutela dei propri interessi. La procura al legale designato deve essere comunque rilasciata dall'Assicurato, il quale fornirà altresì la documentazione necessaria. Genialloyd confermerà l'incarico professionale in tal modo conferito. Genialloyd, alla definizione della controversia, rimborserà all'Assicurato le spese sostenute qualora le

stesse non siano recuperabili dalla controparte. Quanto sopra vale anche per la scelta del perito. L'Assicurato non può raggiungere accordi con i legatili ed i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti, salvo il preventivo consenso di Genialloyd. Genialloyd non è responsabile della linea difensiva e dell'operato dei legali e dei periti.

C) Disaccordo fra Assicurato e Genialloyd

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Società in merito alla gestione del sinistro, la decisione può

essere demandata ad un arbitro, che decide secondo equità. La Società è tenuta ad avvertire l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

La designazione dell'arbitro avverrà di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a conoscere la controversia.

Qualunque sia l'esito dell'arbitrato, ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali.

11. Il sinistro - obblighi e modalità di denuncia

11.1 OBBLIGO DELLA DENUNCIA IN CASO DI SINISTRO

Il Contraente, l'Assicurato o gli aventi diritto devono comunicare l'evento entro tre giorni dalla data del sinistro o da quando ne hanno avuto conoscenza, telefonando al numero verde del Servizio Sinistri Genialloyd 800/99.33.55 oppure al numero urbano 02/2805.2808. L'operatore di Genialloyd, in tale occasione, potrà richiedere documentazione che il Contraente, l'Assicurato o gli aventi diritto dovranno inviare, entro dieci giorni, al servizio sinistri di Genialloyd.

Nel caso di sinistro relativo alla garanzia di Responsabilità Civile Auto, la denuncia deve essere compilata utilizzando il modulo di constatazione amichevole di incidente, "modulo blu" (come previsto dall'art. 143 del Codice delle Assicurazioni private) e successivamente inviata al servizio sinistri di Genialloyd. Per una gestione più rapida del sinistro, Genialloyd consiglia di chiamare i numeri di cui sopra avendo già a disposizione il "modulo blu" compilato.

11.2 INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI DENUNCIA DEL SINISTRO AI SENSI DELL'ART. 143 DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

In caso di mancata presentazione della denun-

cia di sinistro si applica l'articolo 1915 del C.C. per l'omesso avviso di sinistro. Genialloyd pertanto può esercitare il diritto di rivalersi in tutto o in parte nei confronti dell'Assicurato per il pregiudizio che ne sia derivato oppure rifiutare o limitare l'indennizzo, per i danni relativi alle garanzie diverse dalla Responsabilità Civile obbligatoria.

11.3 GESTIONE DELLE VERTENZE

Genialloyd si fa carico, fino a quando ne ha interesse, della gestione delle vertenze giudiziali e stragiudiziali relative al risarcimento del danno. Può inoltre provvedere alla difesa dell'Assicurato in sede penale, fino a quando il danneggiato non sia stato risarcito a titolo definitivo. Rimangono a carico dell'Assicurato le spese per legali e tecnici non designati da Genialloyd, nonché quelle per multe, ammende e spese di giustizia penale.

11.4 TERMINE DI PRESCRIZIONE

Il termine entro il quale si prescrive il diritto al risarcimento del danneggiato è di due anni (art. 2947 del C.C. e art. 2952 del C.C.) dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

12. Il sinistro - modalità di richiesta del risarcimento

12.1 GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

Nel caso in cui il motociclo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità al conducente, si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 del Codice delle Assicurazioni private) che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente da Genialloyd. Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche a sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di

San Marino e nello Stato della Città del Vaticano anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti stati.

In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero si applica la procedura di risarcimento "ordinaria" prevista dall'art. 148 del Codice delle Assicurazioni private.

12.1.1 PROCEDURA DI RISARCIMENTO DIRETTO ART.149 DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

La richiesta di risarcimento deve essere compilata utilizzando il modulo di richiesta risarcimento danni fornito da Genialloyd e restituito al ser-

vizio sinistri di Genialloyd assieme al "modulo blu" (modulo di Constatazione Amichevole d'Incidente).

Genialloyd, per una gestione più rapida del sinistro, raccomanda di compilare i suddetti documenti con molta attenzione, indicando tutte le informazioni richieste, nonché l'indicazione relativa all'esistenza di eventuali testimoni e/o feriti. Genialloyd verificherà la suddetta documentazione e qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni private, provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'Assicurato i danni subiti.

Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, Genialloyd provvederà entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'Assicurato e trasmettere la documentazione raccolta all'Assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro (art.11 del D.P.R. n. 254 del 18/07/2006).

In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'Assicurato alla compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando il modulo di richiesta di risarcimento danni precompilato fornito dal Servizio Sinistri di Genialloyd, attivando così la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 del Codice delle Assicurazioni private.

Qualora sul Contratto sia presente la garanzia di tutela legale, l'ufficio Tutela Legale provvederà, laddove sussistano i presupposti, ad adempiere in nome e per conto dell'Assicurato alle suddette incombenze.

12.1.2 PROCEDURA DI RISARCIMENTO ART. 148 DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto descritta al precedente art. 12.1.1, la richiesta del risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'Assicurato direttamente alla compagnia di assicurazione del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando il modulo di richiesta di risarcimento danni precompilato fornito dal Servizio Sinistri di Genialloyd all'atto della denuncia del sinistro.

Qualora sul Contratto sia presente la garanzia di tutela legale, l'ufficio Tutela Legale provvederà, laddove sussistano i presupposti, ad adempiere in nome e per conto dell'Assicurato alle suddette incombenze.

12.1.3 RISARCIMENTO DEL TERZO TRASPORTATO ART. 141 DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del motociclo assicurato, il

danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente al Servizio Sinistri di Genialloyd e per conoscenza al proprietario del motociclo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I danni saranno risarciti direttamente da Genialloyd, secondo quanto previsto dall'art 141 del Codice delle Assicurazioni private.

12.2 GARANZIE FURTO E INCENDIO ED EVENTI SOCIO POLITICI

In caso di sinistro relativo alla garanzia Furto e Incendio ed Eventi Socio Politici la comunicazione telefonica del sinistro deve essere preceduta dalla denuncia dell'evento dannoso all'Autorità competente, effettuata immediatamente dopo il fatto. Nel caso di sinistro avvenuto all'estero, la suddetta denuncia deve essere inoltrata sia all'Autorità competente locale sia a quella italiana. Copia autentica della suddetta denuncia dovrà essere consegnata a Genialloyd.

Se l'Assicurato non provvede nei suddetti termini ad effettuare la denuncia del sinistro non potrà beneficiare delle relative garanzie.

12.3 GARANZIA KASKO COLLISIONE CON VEICOLO IDENTIFICATO

In caso di sinistro relativo alla garanzia Kasko Collisione con veicolo identificato, alla comunicazione telefonica del sinistro deve far seguito l'invio in originale a Genialloyd S.p.A. Servizio Sinistri V.le Monza, 2 - 20127 - Milano, del modulo di "Constatazione Amichevole d'Incidente", compilato in tutte le sue parti per entrambe le autovetture, anche se non congiuntamente firmato. È importante inoltre indicare sullo stesso modulo le generalità di eventuali testimoni.

12.4 EVENTI NATURALI

La comunicazione di sinistri relativi alla garanzia Eventi Naturali deve trovare riscontro nelle rilevazioni effettuate dall'Osservatorio Meteorologico più vicino, in una dichiarazione sottoscritta dall'Autorità competente del luogo, oppure in un articolo di un quotidiano locale che attesti l'evento.

12.5 INFORTUNIO DEL GUIDATORE - TUTELA LEGALE

In caso di sinistro relativo alle garanzie Infortunio del guidatore - Tutela Legale la comunicazione a Genialloyd deve essere fatta tramite una dichiarazione scritta dell'Assicurato, contenente la narrazione dettagliata del fatto, la data, il luogo, le indicazioni delle cause e delle conseguenze, le generalità, l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni, da spedire mediante raccomandata A.R. a Genialloyd S.p.A. Servizio Sinistri V.le Monza, 2 - 20127 - Milano. Per sinistri relativi alla garanzia Infortunio del conducente alla suddetta comunicazione deve essere allegato anche il certificato medico.

Successivamente l'Assicurato deve far seguire nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il termine di 90 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza:

- i certificati medici sul decorso delle lesioni, sino a guarigione avvenuta, per sinistri relativi alla garanzia Infortunio del guidatore. Tutti i costi relativi ai certificati medici ed eventuale altra documentazione sono a carico dell'Assicurato;
 - tutte le notizie ed i documenti relativi al sinistro ed ogni atto che gli sia stato ritualmente notificato, per i sinistri relativi alla garanzia Tutela Legale. L'Assicurato è tenuto a fornire a Genialloyd tutti gli atti e documenti occorrenti per la gestione della pratica;
- L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del danno può comportare:
- l'applicazione di uno scoperto del 20% sulla spesa sostenuta, per sinistri relativi alla garanzia di Tutela legale;
 - la perdita totale o parziale del diritto all'indennità, relativamente a tutte le altre garanzie.

12.6 GARANZIA ASSISTENZA

Per permettere l'intervento immediato di MONDIAL ASSISTANCE l'Assicurato deve comunicare

alla Centrale Operativa tramite:

- Telefono 800/801.802
- Linea Verde 02/26609.588
- Telefax 02/70630.091

Indicando con precisione:

- il tipo di Assistenza di cui necessita;
- nome e cognome;
- numero della propria polizza;
- la targa del motociclo assicurato;
- indirizzo e luogo da cui chiama;
- eventuale recapito telefonico.

La richiesta di rimborso delle spese sostenute, sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa, dovrà essere inoltrata accompagnata dai documenti giustificativi in originale a: MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.p.A. - Via Ampère, 30 - 20131 MILANO.

Inoltre l'Assicurato dovrà:

- farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di Assistenza il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo;
- comunicare, insieme alla documentazione del danno, il numero di conto corrente presso la propria Banca con le relative coordinate bancarie.

Appendice A.1 Clausola Bonus Malus

TABELLA A - CLASSI DI MERITO GENIALLOYD E CORRISPONDENZA CON CLASSI CU

GENIALLOYD	S3	S2	S1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	PT	13	NI	14	15	16	17	18
CLASSE CU	1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	*	13	14	14	15	16	17	18

* Classe CU della polizza temporanea o classe CU 14 se assente

TABELLA B - ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE DI INGRESSO

MOTIVO DI ASSEGNAZIONE	CLASSE CU	CLASSE GENIALLOYD	DOCUMENTI VINCOLANTI
Nuova immatricolazione o voltura fino a 90 giorni	14	NI	- Libretto di circolazione
Nuova immatricolazione o voltura oltre i 90 giorni	18	18	- Libretto di circolazione
Con appendice di cessione	14	NI	- Libretto di circolazione - Appendice di cessione
Attestato di compagnia diversa da Genialloyd	Classe CU dell'attestato	Classe CU dell'attestato	- Libretto di circolazione - Attestato di rischio
Attestato di Genialloyd	Classe CU dell'attestato	Classe Genialloyd dell'attestato	
Attestato di veicolo rubato	Classe CU dell'attestato	Classe CU dell'attestato	- Libretto di circolazione - Attestato di rischio - Denuncia furto
Attestato di veicolo diverso da quello da assicurare appartenente allo stesso settore tariffario	Classe CU dell'attestato	Classe CU dell'attestato	- Libretto di circolazione - Attestato di rischio - Cessazione del veicolo indicato nell'attestato ⁵
Dichiarazione relativa allo stato di rischio rilasciata da Impresa estera	Vedi tabella C	Vedi tabella C	- Libretto di circolazione - Dichiarazione estera
Dichiarazione sostitutiva dell'attestato per risoluzione consensuale del Contratto	Classe CU della dichiarazione	Classe CU della dichiarazione	- Libretto di circolazione - Dichiarazione della compagnia
Attestato di veicolo riscattato da precedente Contratto di leasing o noleggio a lungo termine	Classe CU dell'attestato	Classe CU dell'attestato	- Libretto di circolazione - Attestato di rischio - Dichiarazione della società ²
Attestato/polizza estera	14	14	- Libretto di circolazione - Attestato/polizza estera
Senza documentazione richiesta	18	18	- Libretto di circolazione
Proveniente da polizza Genialloyd di moto rubata	Classe CU della polizza	Classe Genialloyd della polizza	- Libretto di circolazione
Polizza temporanea	Classe CU della polizza 14 se assente	Classe CU della polizza se inferiore a 13 CU PT se assente o uguale o maggiore a 13 CU	- Libretto di circolazione - Polizza temporanea
Conto vendita non andato a buon fine ³	14	NI	- Libretto di circolazione - Procura a vendere
Veicolo da diverso settore tariffario con sinistri pregressi (da polizza Genialloyd)	14	NI	- Libretto di circolazione
Veicolo da diverso settore tariffario senza sinistri pregressi (da polizza Genialloyd)	14	Vedi tabella C	
Agevolazione per ulteriore motociclo da polizza Genialloyd (Legge n.40/2007 c.d. "Legge Bersani")	Classe CU della polizza in corso	Classe CU della polizza in corso	- Libretto di circolazione del nuovo motociclo
Agevolazione per ulteriore motociclo con polizza di altra compagnia (Legge n.40/2007 c.d. "Legge Bersani")	Classe CU dell'attestato	Classe CU dell'attestato	- Duplicato dell'attestato di rischio del motociclo assicurato - Libretto di circolazione del nuovo motociclo e del motociclo assicurato - Stato di famiglia se il motociclo è intestato a un familiare convivente

¹ Documento che attesti la vendita, cessione in conto vendita, la demolizione, la definitiva esportazione o definitiva cessazione dalla circolazione del veicolo indicato nell'attestato di rischio.

² Dichiarazione della Società attestante la cessione in uso continuativo del veicolo indicato nell'attestato di rischio a colui che intende utilizzare l'attestato di rischio.

³ Valido esclusivamente per motocicli precedentemente assicurati con Genialloyd

VALIDITÀ DELL'ATTESTATO DI RISCHIO E DOCUMENTO EQUIVALENTE

In caso di documentata cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del Contratto di assicurazione per mancato uti-

lizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del Contraente, l'ultimo attestato di rischio conseguito per il medesimo veicolo conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del Contratto al quale tale attestato si riferisce.

TABELLA C - DETERMINAZIONE DELLE CLASSI CU - GENIALLOYD

Anni senza sinistri ¹	Sinistri ²				
	Nessun sinistro	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
solo anno corrente	14	16	18	18	18
1	13	15	17	18	18
2	12	14	16	18	18
3	11	13	15	17	18
4	10	12	14	16	18
5	9	11	13	15	17

¹ Non contano come anni senza sinistri le annualità valorizzate con NA, ND e l'anno corrente.

² Vanno considerati e sommati tutti i sinistri pagati anche parzialmente con responsabilità principale presenti nelle ultime cinque annualità (inclusa l'annualità in corso o ultimo anno).

EVOLUZIONE DELLA CLASSE DI MERITO

TABELLA D - EVOLUZIONE DELLA CLASSE GENIALLOYD

Sinistri pagati	Bonus Malus Genialloyd																									
	S5	S4	S3	S2	S1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	NI	14	15	16	17	18		
Nessuno	S5	S5	S4	S3	S2	S1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17	18	
1 sinistro	S3	S2	S1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	16	17	18	18	18	18	18
2 sinistri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	18	18	18	18	18	18	18
3 sinistri	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
4 o più sinistri	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18

TABELLA E - EVOLUZIONE CLASSI CU

Sinistri pagati	Bonus Malus CU																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Nessuno	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1 sinistro	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	18	18
2 sinistri	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	18	18	18	18	18
3 sinistri	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
4 o più sinistri	12	13	14	15	16	17	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18

Appendice A.2 Garanzia Infortunio Guidatore

TABELLA PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO CON FRANCHIGIA DEL 10% ASSORBIBILE

% di invalidità permanente	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
% da liquidare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
% di invalidità permanente	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
% da liquidare	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80
% di invalidità permanente	51	52	53	54	55	56	57	58	59	Oltre 60															
% da liquidare	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100															

TABELLA "ANIA INDUSTRIA" PER LA DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO PERCENTUALE DI INVALIDITÀ PERMANENTE

DESCRIZIONE INFORTUNIO	PERCENTUALE DESTRA	PERCENTUALE SINISTRA
Perdita totale anatomica o funzionale di:		
arto superiore	70	60
mano o avambraccio	60	50
pollice	18	16
indice	14	12
medio o anulare	8	6
mignolo	12	10
falange ungueale del pollice	9	8
falange di altro dito della mano	1/3 dito	1/3 dito
Anchilosi della scapolo-omeroale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola	25	20
Anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con pronosupinazione libera	20	15
Anchilosi del polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera	10	8
Paralisi completa del nervo radiale	35	30
Paralisi completa del nervo ulnare	20	17
DESCRIZIONE INFORTUNIO	PERCENTUALE	
Amputazione di un arto inferiore:		
al di sopra della metà della coscia	70	
al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio	60	
al di sotto del ginocchio ma al di sopra del terzo medio di gamba	50	
Amputazione di:		
un piede	40	
ambedue i piedi	100	
un alluce	5	
altro dito del piede	1	
falange ungueale dell'alluce	2.5	
Anchilosi dell'anca in posizione favorevole	35	
Anchilosi del ginocchio in estensione	25	
Anchilosi della tibia-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto-astralgica	15	
Paralisi completa dello sciatico-popliteo esterno	15	
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio	25	
Perdita totale della facoltà visiva di ambedue gli occhi	100	
Sordità completa di un orecchio	10	
Sordità completa di entrambi gli orecchi	40	
Stenosi nasale assoluta monolaterale	4	
Stenosi nasale assoluta bilaterale	10	
Esiti di frattura scomposta di una costa	1	
Esiti di frattura amielica-somatica con deformazione a cuneo di:		
vertebra cervicale	12	
vertebra dorsale	5	
12° dorsale	10	
vertebra lombare	10	
Esiti di frattura di un metamero sacrale	3	
Esiti di frattura di un metamero coccigeo o con callo deforme	5	
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo	2	
Perdita anatomica di un rene	15	
Perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica	8	

Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale applicazione di presidi correttivi. Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa. Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopra indicate sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.

Appendice A.3 Lettera tipo per la richiesta di risarcimento

RACCOMANDATA A.R.

SPETTABILE SOCIETÀ
(nome della società e indirizzo della direzione generale)
 p.c. Ispettorato Sinistri della Società
(ufficio competente nel luogo di domicilio del danneggiato)
 p.c. Controparte
(nome cognome indirizzo della Controparte "danneggiante")

Oggetto: **Richiesta di risarcimento dei danni ai sensi degli articoli 148 e 149 del Codice delle Assicurazioni**

Il sottoscritto **(indicare Nome e Cognome)** codice fiscale **(indicare il codice fiscale)** proprietario del veicolo **(indicare la tipologia del veicolo e marca/modello)** targato **(indicare la targa del veicolo)**, con la presente intende costituire in mora codesta Società per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito del sinistro avvenuto il **(indicare la data)** in **(località con indicazione precisa del luogo di accadimento)**.

Il sinistro si è verificato per esclusiva responsabilità del conducente del veicolo **(indicare la tipologia del veicolo e marca/modello)** targato **(indicare la targa del veicolo)** e assicurato per la responsabilità civile auto con codesta Società, con polizza n° **(indicare il numero di polizza se conosciuto)**.

Vi è stato l'intervento dell' Autorità.

si *no*

Se si precisare quale Autorità è intervenuta (Carabinieri, Polizia Stradale, Vigili Urbani)

Se ci sono testimoni inserire la seguente frase:

Al momento del sinistro erano presenti i/il seguenti/e testimoni/e **(cognome, nome, indirizzo, recapito telefonico)**

Le modalità e le conseguenze del sinistro sono riportate nell'allegato modello di constatazione amichevole di incidente (CAI) a firma **(precisare se singola o congiunta)**

Se non è possibile allegare il Modulo CAI inserire la seguente frase:

Il sinistro si è verificato secondo le seguenti modalità: **(descrizione della modalità di accadimento del danno)** e i danni riportati dallo scrivente consistono **(descrizione dei danni subiti e delle eventuali lesioni subite)**.

Si invita codesta Società a procedere all'accertamento e alla quantificazione dei danni precisando che le cose danneggiate restano a disposizione per gli eventuali accertamenti peritali per otto giorni non festivi consecutivi a far data dalla ricezione della presente in orari lavorativi dalle ore.... alle ore **(scegliere un arco temporale di almeno due ore giornaliere all'interno della fascia oraria solitamente dedicata al lavoro)** al seguente indirizzo **(indicare l'indirizzo)** previo appuntamento telefonico al n° **(indicare il numero di telefono)**.

In caso di lesioni fisiche aggiungere:

Poiché dal sinistro sono derivati danni anche fisici al sig. **(inserire nome e cognome)** codice fiscale **(inserire il codice fiscale)** residente a **(inserire luogo di residenza e provincia)**, CAP **(inserire il codice di avviamento postale)**, in via **(inserire indirizzo e numero civico)**, di professione **(indicare la professione)** e con reddito **(indicare il reddito annuo)**, si allega la relativa documentazione medica dalla quale si evince:

la durata della inabilità temporanea (con eventuale dichiarazione di guarigione);
 la quantificazione della inabilità permanente subita;
 se il danneggiato abbia diritto a percepire l'indennità di malattia da un ente di assicurazione sociale.

Si informa fin d'ora che, in assenza di comunicazione dell'offerta ovvero dei motivi in base ai quali si ritiene di non procedere all'offerta nei tempi stabiliti dalla normativa si provvederà ad inviare segnalazione all'Isvap - sezione reclami - affinché proceda all'irrogazione delle relative sanzioni.

FIRMA LEGGIBILE

Genialloyd S.p.A. di Assicurazioni

sede legale Viale Monza, 2 - 20127 Milano

Tel +3902.2835.1

Fax: +3902.2835.2835

www.genialloyd.it

CF, P.IVA e Registro imprese di Milano n.01711850154

Capitale Sociale € 35.975.001,02 i.v.

Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00007



Società appartenente al gruppo assicurativo Allianz
Iscritto all'Albo gruppi assicurativi n. 018.
Soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz S.p.A.

